



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 800

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 ottobre 2017

I N D I C E

Commissioni congiunte

7 ^a (Istruzione-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	7
3 ^a (Affari esteri) e 10 ^a (Industria, commercio e turismo):		
<i>Plenaria</i>	»	10
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	12

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	<i>Pag.</i>	16
<i>Plenaria</i>	»	18
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	29
<i>Plenaria</i>	»	29
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	43

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto, Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-Fdl-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	50
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 208)</i>	»	69
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 209)</i>	»	69
<i>Plenaria</i>	»	70
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	71
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	86
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	129

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	134
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	136
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	138
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	140
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	141

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i>	<i>Pag.</i>	145

COMMISSIONI CONGIUNTE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

16^a Seduta

Presidenza della Presidente della VII Commissione della Camera
PICCOLI NARDELLI

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Valeria Fedeli.

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole PICCOLI NARDELLI, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'avvio dell'anno scolastico 2017-2018**

Dopo un intervento della presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole PICCOLI NARDELLI, il ministro Valeria FEDELI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e svolgere osservazioni il deputato Antonio PALMIERI (*FI-PdL*), il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), la deputata Marisa NICCHI (*MDP*), le senatrici Michela MONTEVECCHI (*M5S*) ed Enza Rosetta BLUNDO (*M5S*), i deputati Maria MARZANA (*M5S*) e Gianluca VACCA (*M5S*), le senatrici Elena FERRARA (*PD*) e Alessia PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*), la deputata Simona MALPEZZI (*PD*).

Il ministro Valeria FEDELI fornisce ulteriori risposte e chiarimenti.

La presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole PICCOLI NARDELLI, ringraziando il Ministro anche a nome del Presidente della 7^a Commissione del Senato, autorizza il deposito del suo testo scritto e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

46^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(116-273-296-394-546-B) *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti pubblicati nella seduta del 20 settembre, riferiti al testo in esame, come modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore CASSON (*Art.1-MDP*), anche a nome del senatore Pagliari, relatore per la 1^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2; parere favorevole sugli emendamenti di identico contenuto 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Ricorda a tale riguardo che questi ultimi – unitamente ad altre proposte emenda-

tive riferite al testo in esame – sono il frutto di un ampio accordo che si è registrato tra i rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme ai relatori per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 1.2; si rimette alle commissioni riunite con riferimento agli emendamenti di identico contenuto da 1.3 a 1.7.

Su richiesta del relatore, senatore PAGLIARI (*PD*), viene disposta una breve sospensione.

La seduta sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 14,30.

Il sottosegretario MIGLIORE apprezza la circostanza che sul testo in esame si sta registrando un'ampia convergenza tra i componenti delle Commissioni riunite. A tale riguardo chiede un rinvio dell'esame dell'articolo al fine di poter valorizzare ed implementare questi risultati.

Il relatore, senatore PAGLIARI (*PD*), anche a nome del collega Casson, dichiara di apprezzare le considerazioni testé svolte dal rappresentante del Governo e si associa alla richiesta da lui formulata. Dichiara altresì di depositare un nuovo emendamento 6.100, pubblicato in allegato, volto a trovare una sintesi tra alcune delle proposte emendative riferite all'articolo 6 del testo in esame.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, sottolinea l'importanza della proposta emendativa depositata dai relatori, che può senz'altro rappresentare una base di partenza significativa per poter arrivare ad un testo medesimo.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) esprime perplessità sul fatto che il testo in esame possa vedere la luce entro la fine di questa legislatura. Mancano pochi mesi, infatti, alla scadenza naturale della legislatura. Auspica pertanto che si possano sciogliere quanto prima i residui nodi problematici che ormai riguardano solo pochi aspetti del testo medesimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento dei relatori 6.100, per la giornata di domani, mercoledì 11 ottobre, ore 12.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 116-273-296-394-546-B**

Art. 6.

6.100

I RELATORI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità può avvenire soltanto nell'ambito delle ordinarie procedure per la destinazione dei magistrati presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale.».

Conseguentemente, all'articolo 10 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità può avvenire soltanto nell'ambito delle ordinarie procedure per la destinazione dei magistrati presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale.».

COMMISSIONI 3^a e 10^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2924) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore per la 3^a Commissione VERDUCCI (*PD*) ricorda che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di ratifica dell'Atto di Ginevra del luglio 1999, che aggiorna l'Accordo dell'Aja sulla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali.

Ricorda che l'Accordo dell'Aja, firmato inizialmente nel 1925 e poi riveduto integralmente nel 1960, consente, attraverso un'unica domanda, presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte, di ottenere la protezione per un disegno o modello industriale in tutti i Paesi firmatari dell'Accordo.

I lavori di revisione dell'Accordo dell'Aja si sono conclusi nel 1999 a Ginevra e hanno portato alla stesura dell'Atto oggi al nostro esame, già ratificato da 52 Paesi.

Il documento mira ad estendere il sistema di protezione dell'Accordo dell'Aja, facilitando l'adesione di nuovi membri.

Il testo permette inoltre di stabilire un collegamento tra il sistema di registrazione internazionale dell'Aja e i sistemi regionali. Questo aspetto è particolarmente significativo, perché consente l'adesione sia dell'Unione europea, che, come sappiamo, ha un proprio Ufficio per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi e i disegni comunitari, sia dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale.

L'Atto, che si compone di 34 articoli, è organizzato in quattro capitoli, dedicati rispettivamente alla domanda e registrazione internazionale (capitolo I), alle disposizioni amministrative (capitolo II), alle revisioni e modifiche del trattato (capitolo III) e alle disposizioni finali (capitolo IV).

L'articolo 17 dispone che la protezione abbia una durata di cinque anni dalla data della registrazione internazionale, rinnovabile per due volte fino ad arrivare a 15 anni complessivi.

Il testo disciplina inoltre l'organismo, composto da delegati delle Parti contraenti, preposto a trattare tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell'Unione industriale. Altri articoli disciplinano l'Ufficio internazionale per la registrazione internazionale e il suo bilancio.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 6 articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, l'adeguamento della normativa interna, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Non sono previsti oneri finanziari.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, nel novellare l'articolo 155 del codice della proprietà industriale stabilisce che il deposito delle domande internazionali sia fatto presso l'Ufficio internazionale o presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. A sua volta l'articolo 4 fissa in venticinque anni dalla data di deposito della domanda di registrazione il termine massimo di protezione accordato dalla nostra legislazione, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.

L'Atto non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea, né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il relatore per la 10^a Commissione TOMASELLI (PD) si rimette alla relazione del senatore Verducci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

2^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
CALEO*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2383) *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato*, approvato dalla Camera dei deputati

(769) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo*

(991) *Monica CASALETTO ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio*

(1181) *RUTA ed altri. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo*

(1734) *Laura PUPPATO ed altri. – Riconversione ecologica delle città e limitazione al consumo di suolo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 luglio 2016.

Il presidente CALEO segnala preliminarmente che è pervenuta la petizione n. 1628, attinente alla materia dei provvedimenti in titolo, che potrà dunque essere esaminata congiuntamente ai disegni di legge.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente CALEO ricorda il ciclo di audizioni svolto e dà quindi la parola ai relatori.

Il relatore per la 9^a Commissione, senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*), ripercorre l'ampio ventaglio di soggetti coinvolti nella fase conoscitiva dei provvedimenti in esame, che si è concluso con un confronto con la Conferenza Stato-Regioni-Province autonome. Preannuncia pertanto proposte emendative dei relatori che intervengono su vari punti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e sono finalizzate a tener conto delle indicazioni raccolte, dichiarandosi sin d'ora disponibile a valutare attentamente subemendamenti da riferire alle stesse.

La relatrice per la 13^a Commissione, senatrice PUPPATO (*PD*) si associa alle considerazioni del relatore Dalla Tor.

Il presidente CALEO propone pertanto di proseguire l'*iter* fissando un termine per la presentazione degli emendamenti ravvicinato, al fine di consentire ai relatori di depositare le loro proposte di modifica, sulle quali potrà aprirsi un ulteriore termine per i subemendamenti, valutata l'incisività delle proposte emendative degli stessi relatori. Nella seduta odierna avrà quindi corso il dibattito.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) prende atto della intenzione dei relatori di presentare proposte emendative e manifesta perplessità sull'utilità di una discussione generale che si svolga senza conoscerle.

Il presidente CALEO sottolinea che non è stata ancora depositata alcuna proposta emendativa da parte dei relatori e che, fino alla scadenza del termine, questi potranno trarre spunto dal dibattito delle Commissioni riunite.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto dell'intenzione preannunciata dai relatori di apportare modifiche condivise al testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, richiamando tuttavia l'esigenza di svolgere una fase emendativa che consenta la proposta di interventi alternativi a quelli dei relatori, pur nella prospettiva di un esame celere e sintetico per giungere ad una soluzione normativa soddisfacente.

La senatrice MORONESE (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Pegorer, sottolineando la necessità di disporre di un congruo termine sia per la presentazione degli emendamenti al testo base, sia per la successiva presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea come a suo avviso il disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati presenti numerosi profili di criticità, soprattutto per quanto con-

cerne i rapporti tra normativa statale e prerogative delle autonomie locali. Preannuncia a sua volta la presentazione di emendamenti, riservandosi un'attenta valutazione delle proposte prefigurate dai relatori.

La senatrice NUGNES (*M5S*) auspica che il lavoro dei relatori sia profittevole e che si possa disporre di termini congrui per la presentazione dei subemendamenti alle loro proposte emendative.

Il senatore VACCARI (*PD*) osserva che la scelta del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, di iniziativa governativa, quale testo base, è una scelta naturale conforme alla prassi procedurale. Ritiene inoltre opportuno conoscere l'orientamento emendativo dei relatori per uno svolgimento più proficuo del dibattito.

Il relatore per la 9^a Commissione, senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) sottolinea l'esigenza di non individuare un termine eccessivamente breve per gli emendamenti, onde consentire anche la presentazione di proposte alternative a quelle dei relatori.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) ritiene necessario disporre di tempi congrui per la predisposizione di ordini del giorno ed emendamenti, anche in considerazione della contemporanea scadenza del termine per altri disegni di legge all'esame di ciascuna delle Commissioni.

Sulla base del dibattito, il presidente CALEO propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 2383 – d'iniziativa governativa e già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati – e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 12 ottobre, alle ore 12.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente CALEO dà quindi la parola alla senatrice Puppato per l'illustrazione degli indirizzi che informeranno gli emendamenti dei relatori.

La relatrice per la 13^a Commissione, senatrice PUPPATO (*PD*) fa presente che le proposte dei relatori mirano a tener conto delle indicazioni emerse nel ciclo di audizioni e di quelle contenute nei disegni di legge esaminati congiuntamente. Un obiettivo da conseguire è innanzitutto quello della semplificazione del testo e del chiarimento delle definizioni recate dall'articolo 2. In merito al limite al consumo di suolo, di cui all'articolo 3, le proposte mirano a contemperare le esigenze di tutela ambientale con le potestà delle Regioni e gli ambiti di pianificazione territoriale ed urbanistica che ad esse competono, stabilendo tempi certi e strumenti efficaci per ridurre il consumo del suolo. È necessario altresì modificare

le disposizioni relative alle priorità nel riuso dei suoli, prevedendo all'articolo 4 forme di fiscalità di vantaggio. È poi opportuno correggere i termini della delega al Governo, recata dall'articolo 5, in materia di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate. L'articolo 6 dovrebbe individuare uno strumento apposito per la pianificazione del verde e delle superfici libere urbane. È inoltre intenzione dei relatori proporre correttivi alle misure di incentivazione recate dall'articolo 8. Un intervento incisivo andrà infine operato all'articolo 11, che reca le disposizioni transitorie e finali.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) manifesta apprezzamento per i contenuti delle proposte emendative dei relatori, auspicando che possano essere formulati con l'attenzione che meritano i temi particolarmente sensibili di cui trattano gli articoli 2, 3, 6 e 11.

La senatrice NUGNES (*M5S*) esprime fiducia nel lavoro dei relatori, sottolineando l'importanza di prestare grande attenzione alle modalità di calcolo delle superfici impiegabili.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto degli interventi prefigurati dalla relatrice Puppato, ritenendo che gli stessi investano i punti maggiormente qualificanti delle problematiche in esame.

La relatrice per la 13^a Commissione, senatrice PUPPATO (*PD*), replica che lo sforzo dei relatori è stato prioritariamente indirizzato a contemperare gli equilibri tra i benefici pubblici derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali e la necessità di limitare il consumo del suolo. In tal senso, acquista significato la previsione che la delibera di Giunta regionale, che dispone la realizzazione di tali opere e il connesso consumo di suolo, debba motivare congruamente il mancato impiego di altre aree e superfici già utilizzate. Con gli emendamenti proposti dai relatori si mira inoltre evitare ogni profilo di contenzioso costituzionale.

Il relatore per la 9^a Commissione, senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*), chiarisce a sua volta che la nozione di interesse pubblico è il principio ispiratore dell'intervento normativo, tenendo presente la necessità di contemperare le prerogative statali con quelle delle Regioni e degli enti locali. Ciò ha comportato l'esigenza di espungere talune tematiche con implicazioni di particolare complessità, quali ad esempio l'assetto delle serre agricole e la materia prettamente urbanistica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 10 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri

210^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2835) Deputato VERINI ed altri. – Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (*AP-CpE-NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (*AP-CpE-NCD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (n. 457)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (*AP-CpE-NCD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sugli emendamenti da 1.1 a 1.100, relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

Plenaria

514^a Seduta

Presidenza del Presidente

TORRISI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) chiede che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato a giovedì 12 ottobre.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene opportuno prevedere un termine più ampio, eventualmente fino alla prossima settimana, per consentire una riflessione più approfondita.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di lunedì 16 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (n. COM (2017) 481 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce alcune modifiche al regolamento n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

Con la finalità di migliorare la trasparenza dei finanziamenti europei destinati ai partiti politici europei e alle fondazioni a essi affiliate, garantire che le limitate risorse del bilancio dell'Unione siano assegnate e spese in modo congruo nonché rafforzare l'autentica rappresentanza elettorale dei cittadini europei da parte dei partiti politici europei, sono state proposte puntuali modifiche al regolamento vigente.

Per risolvere il problema dell'adesione dei deputati a più di un partito, si consente solo ai partiti, e non più a singole persone, di sponsorizzare la creazione di un partito politico europeo. In questo modo, le entità prive di una sostanziale rappresentanza negli Stati membri avrebbero maggiori difficoltà a costituirsi come partiti a livello europeo e a ricevere finanziamenti europei.

Si propone, poi, di abbassare il requisito di cofinanziamento al 10 per cento per i partiti politici europei e al 5 per cento per le fondazioni politiche europee, in modo da consentire l'impiego di una quota maggiore del finanziamento pubblico accantonato per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee. La difficoltà a rispettare l'attuale soglia del 15 per cento, infatti, favorisce pratiche poco trasparenti.

Si introduce, inoltre, l'obbligo per il partito politico europeo di corredare la domanda di finanziamento degli elementi comprovanti che i suoi partiti membri hanno pubblicato continuativamente sui loro siti web, nei 12 mesi precedenti, il suo programma politico e il suo logo, nonché informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i deputati al Parlamento europeo.

Al fine di migliorare la proporzionalità del finanziamento dell'Unione, in modo che sia collegato più chiaramente alla rappresentanza in

Parlamento, si modifica il criterio di ripartizione, abbassando l'importo fisso al 5 per cento e aumentando la parte che viene suddivisa in ragione della quota di deputati eletti al Parlamento.

Qualora un partito o una fondazione cessino di soddisfare uno qualsiasi dei criteri di registrazione, in particolare la rappresentanza e partecipazione alle elezioni europee, o laddove la registrazione si basi su informazioni errate o fuorvianti, l'Autorità indipendente per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ha la facoltà di cancellare dal registro il partito o la fondazione entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui avrebbe potuto accertare l'inosservanza di tali requisiti.

È altresì previsto che l'ordinatore del Parlamento europeo provveda al recupero degli importi indebitamente versati presso persone che hanno svolto attività illecite, lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, a proprio beneficio o a favore di altre entità o persone.

Con una ulteriore proposta di modifica, si stabilisce che la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento vigente sia pubblicata nella prima parte dell'anno 2022, in modo che essa abbia ad oggetto anche le novelle introdotte con il regolamento in esame.

Infine, si introduce una disposizione transitoria, al fine di applicare i nuovi requisiti in materia di pubblicazione del programma e del logo dei partiti politici europei nonché delle informazioni sulla rappresentanza di genere già alle domande di finanziamento per il 2019, anno in cui si terranno le elezioni del Parlamento europeo.

In conclusione, le modifiche proposte risultano conformi al principio di sussidiarietà, in quanto le norme che disciplinano lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni possono essere definite solo a livello dell'Unione. Sono altresì in linea con il principio di proporzionalità, poiché non vanno oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'Unione, rendendo i partiti politici europei e le fondazioni soggetti democratici più efficaci e responsabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato

– e petizioni nn. 1538 e 1578 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore MARAN (*PD*), modificando il parere precedentemente espresso sugli emendamenti 2.2 e 2.6, formula un avviso contrario sulla proposta di modifica 2.2 e favorevole sull'emendamento 2.6.

Riformula, inoltre, l'emendamento 1.100 in un testo 2, pubblicato in allegato. Conseguentemente, modifica il proprio parere sull'emendamento 1.6, esprimendosi in senso contrario.

Il PRESIDENTE avverte che i subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 si intendono riferiti, ove compatibili, all'emendamento 1.100 (testo 2).

Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti. Formula, inoltre, un parere favorevole sugli emendamenti 1.100 (testo 2), 1.200, 1.300, 1.400 e 1.500 del relatore.

Esprime, infine, parere contrario sugli ordini del giorno G/2208/1/1 e G/2208/2/1.

Si passa alla votazione.

In assenza del proponente, l'ordine del giorno G/2208/1/1 decade.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/2208/2/1, posto in votazione, non è accolto.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 01.1 è respinto.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) insiste per la votazione degli emendamenti 1.1 e 1.2, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.3 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.4.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, il subemendamento 1.100/1, che risulta respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 1.100/2 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), in assenza dei proponenti, fa propri i subemendamenti 1.100/3 e 1.100/4.

Ritira quindi il subemendamento 1.100/4, in quanto non più riferibile al testo 2 dell'emendamento 1.100.

Il subemendamento 1.100/3, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.6 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole della rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.100 (testo 2) del relatore.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.7.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.8 e 1.9.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.10 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.11 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.12, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 1.12 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo l'emendamento 1.13, che risulta respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.14, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e lo ritira.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 1.14 e insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 1.14 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo l'emendamento 1.15, che risulta respinto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.16.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.16 e 1.17 sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.18 e 1.19.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.20 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.21.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.21 e 1.22 sono respinti.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.23 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.24 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.25 e 1.26.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.27.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.27 e 1.28 sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 1.29 è respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.30 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 1.31 è respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.32 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.33 e 1.34.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.35 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.38.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.39 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 1.40 è respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.41 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 1.42 è respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.43 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 1.44 è respinto.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), in assenza dei proponenti, fa proprio il subemendamento 1.200/1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.45.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 1.200 e 1.45.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 1.300 e 1.46.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 1.400 e 1.47.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.48 e 1.49.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 1.50 e 1.51 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.52 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere favorevole del relatore e della rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 1.500 e 1.53.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.54.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.54 e 1.55.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.56 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.57, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e lo ritira.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) insiste per la votazione degli emendamenti 1.58, 1.59 e 1.60, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.58, 1.59 e 1.60.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.61 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 2.1.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 2.2 è respinto.

Il senatore MIGLIAVACCA (*Art.1-MDP*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.3 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.4 e lo ritira.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.5 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e della rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.6.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.7, 2.8 e 2.9, nonché gli identici 2.10 e 2.11 e l'emendamento 2.12.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.13 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 2.14 è respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.15 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.16 e lo ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, l'emendamento 2.17 è respinto.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritira gli emendamenti 2.18 e 2.19.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) insiste per la votazione degli emendamenti 2.0.1 e 2.0.3, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.0.2 e insiste perché sia posto in votazione, nonostante il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulato dalla Commissione bilancio.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3 sono respinti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.0.4, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.0.5, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5 sono respinti.

A seguito di distinte votazioni, con il parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10.

La Commissione conferisce quindi al relatore Maran il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2208, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il disegno di legge n. 2230 risulta pertanto assorbito.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata di giovedì 5 ottobre scorso, i soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2208

1.100 (testo 2)

MARAN, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in buona fede».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere i primi due periodi.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 10 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri

72^a Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTINI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri: parere non ostativo con condizione su testo e non ostativo su emendamenti.

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintorelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo: parere non ostativo con osservazione su testo e non ostativo su emendamenti.

Plenaria

423^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Si passa alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati nella seduta del 13 settembre e riferiti al disegno di legge n. 2719, approvato dalla Camera e assunto come testo base nella seduta del 18 luglio.

La relatrice, senatrice Monica CIRINNÀ (PD), esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno al disegno di legge n. 2719, ad eccezione degli ordini del giorno G/2719/8/2, G/2719/9/2, G/2719/10/2, G/2719/11/2 e G/2719/13/2.

Con riferimento alle proposte emendative, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.10 e 1.11 – di identico contenuto – 1.0.2, 2.3, 2.5, 2.6 – questi ultimi due di identico contenuto – 2.7, 3.5, 4.6, 6.6, 6.7, 12.1, 12.0.1 e Tit.1. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 1.6, 1.9, 1.12, 3.6, 4.7, 5.3, 7.3, 8.2 e 11.3.

Su tutti gli altri emendamenti invita al ritiro o esprime parere contrario.

La relatrice Cirinnà presenta inoltre due nuovi emendamenti 9.100 e 11.100, pubblicati in allegato, i quali sono finalizzati ad assicurare un'adeguata copertura finanziaria alle disposizioni del disegno di legge n. 2719.

Il senatore LUMIA (PD), anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, chiede di rinviare il seguito dell'esame anche al fine di poter consentire una compiuta valutazione nel merito delle varie proposte emendative, tenuto conto dei nuovi emendamenti testé depositati dalla relatrice.

Prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) sottolineando la disponibilità del proprio Gruppo parlamentare a richiedere un nuovo trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 2719 ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, a patto che vengano accolte alcune proposte emendative presentate dalla propria parte politica. A tale riguardo sottolinea l'assoluta necessità di ricomprendere nell'alveo applicativo del gratuito patrocinio di cui all'articolo 1 del disegno di legge citato anche

le ipotesi di figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, rimasti orfani di un genitore o di entrambi i genitori a seguito di omicidio volontario. Non appare corretto infatti discriminare la situazione di soggetti i quali, per essere rimasti orfani di uno o entrambi i genitori a seguito di crimini efferati, hanno subito il medesimo trauma emotivo e psicologico dei soggetti per i quali si applica l'istituto del gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 1 del testo già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), condividendo pienamente le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo, ritiene che eventuali proposte emendative in tal senso possano risultare pienamente conformi all'emendamento Tit.1 – su cui la relatrice ha espresso parere favorevole – che è volto a riformulare il titolo del disegno di legge n. 2719.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che il disegno di legge n. 2719, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è finalizzato specificamente a tutelare le donne che hanno subito violenze domestiche. Per questa ragione l'articolato non prevede anche una tutela specifica per i minori che hanno perso uno o entrambi i genitori a seguito di reati di omicidio volontario, che pur possono essere caratterizzati da particolare efferatezza.

Espone poi una breve precisazione in ordine all'emendamento a propria firma 1.9, il quale è volto a riformulare la previsione recata dall'articolo 1, nella parte in cui si riferisce alla cessazione dell'unione civile, in quanto è tecnicamente scorretto utilizzare per l'unione civile il termine di cessazione, anziché ad esempio quello di scioglimento, essendo tale istituto affatto diverso dalla convivenza *more uxorio*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE fissa a giovedì 12 ottobre, ore 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 9.100 e 11.100.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2719**

Art. 9.

9.100

LA RELATRICE

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 393.936 euro per l'anno 2017 e in 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 393.936 euro per l'anno 2017 e di 27.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018.».

Art. 11.

11.100

LA RELATRICE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, valutati complessivamente in 403.936 euro per l'anno 2017 e in 37.413 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.393.936 euro per l'anno 2017 e quanto a 2.027.413 euro annui

a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

BILANCIO (5^a)

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

809^a Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2681) Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.27, già espresso per l'esame in 2^a Commissione e ripresentato all'Assemblea. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.27.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO fornisce alcuni chiarimenti in merito all'osservazione formulata dal relatore sull'articolo 2, comma 3, del provvedimento. Fa presente che gli oneri relativi al fondo per l'efficienza dello strumento militare, che presenta uno stanziamento pari a 30,5 milioni di euro e viene adeguato con la legge di bilancio, presentano carattere eventuale in quanto connessi alla situazione giuridica dei soggetti interessati. Poiché, secondo le valutazioni espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze, la facoltà ivi prevista è attualmente esercitabile al massimo da sei unità di personale, la copertura risulta essere ampiamente adeguata.

Il PRESIDENTE invita pertanto il relatore a trasformare in un presupposto del parere l'osservazione relativa all'articolo 2, comma 3.

Il relatore DEL BARBA (PD) passa quindi ad illustrare gli ulteriori emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 8.0.100. Occorre altresì valutare il subemendamento 8.0.100/1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO fa presente che sulla proposta 8.0.100 è pervenuta una relazione tecnica attualmente in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che pertanto non è in grado di esprimere il parere del Governo sulla proposta in questione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli emendamenti da 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.2 e 1.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, in assenza di una relazione tecnica, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.3. Non presentano profili finanziari le restanti proposte emendative.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti da 1.1 a 1.382 (sostitutivi dell'articolo 1), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.3.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti sino alla proposta 1.382.

Il parere resta sospeso sugli emendamenti da 1.383 in poi».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), preso atto della relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato, illustra una proposta di parere sul testo così formulata: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);
- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: «Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie».

Il vice ministro MORANDO ricorda che le due condizioni poste dal relatore discendono appunto dalle valutazioni negative formulate dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo originario del disegno di legge. Poiché le condizioni poste dal relatore accolgono le osservazioni volte al superamento delle criticità segnalate, esprime il parere favorevole del Governo.

Quanto agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.28 e 1.50. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca gli effetti finanziari, sulle proposte 1.39, 1.49 e 1.52. Evidenzia altresì, in aggiunta agli emendamenti segnalati dal relatore, che comporta maggiori oneri la proposta 1.18 e che sulle proposte 1.27 e 1.40 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in assenza di una relazione tecnica.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g);
- all'articolo 1, comma 4, premettere il seguente periodo: «Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestual-

mente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.28, 1.39, 1.49, 1.50, 1.52, 1.18, 1.27 e 1.40.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2767) Deputato MINNUCCI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2891) Deputato Milena SANTERINI ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2072) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) *Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;* b) *Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2106) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e della copertura contenuti nell'articolo 3, comma 1. Occorre altresì sopprimere la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3, commi da 2 a 4, alla luce delle modifiche apportate alla legge di contabilità e finanza pubblica. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con entrambe le osservazioni formulate dal relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che, all'articolo 3, comma 1, le parole «a decorrere dal 2015» siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017», le parole «a decorrere dall'anno 2015» siano sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017», le parole «bilancio triennale 2015-2017» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-2019», le parole «per l'anno 2015» siano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;

– che, all'articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2158) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se le possibili variazioni nel metodo usato per attribuire gli utili alla stabile organizzazione, prefigurate dall'articolo 7 dell'accordo, possano comportare perdite di gettito future. Analoghe considerazioni valgono per le eventuali rettifiche all'importo dell'imposta sugli utili, previste dall'articolo 9, e per la previsione di procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui dà diritto la Convenzione, prevista dal Protocollo. Occorre infine chiarire se la commissione prevista dall'articolo 25 dell'accordo possa comportare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già quantificati e coperti. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce che il disegno di legge non presenta oneri in quanto il testo della convenzione riproduce senza alcuna modificazione il modello *standard* predisposto dall'OCSE per il superamento delle doppie imposizioni, modello in grado di garantire l'equilibrio di finanza pubblica. Il provvedimento non produce pertanto in nessun caso maggiori oneri.

Il RELATORE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2812) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyi-

daw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza che, in merito all'accordo con il Governo della Repubblica di Belarus, occorre acquisire dal Governo chiarimenti sugli oneri e la copertura delle attività di formazione e addestramento delle forze dell'ordine previste dall'articolo 5, che non sono trattate dalla relazione tecnica. Quanto all'accordo con il Governo della Repubblica del Mozambico, segnala che occorre acquisire conferma che le riunioni straordinarie previste dall'articolo 21 non comportino ulteriori oneri rispetto a quanto stanziato. Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, in relazione ai chiarimenti richiesti in merito all'articolo 5, fa presente che le attività ivi previste, rientrando nell'ambito delle attività istituzionali, non comportano maggiori oneri. Riguardo all'articolo 21, fa presente che le riunioni straordinarie ivi contemplate non comportano oneri ulteriori rispetto a quelli individuati nella relazione tecnica.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. – Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta antimeridiana del 20 settembre.

Il relatore LAI (*PD*) ricorda che la Commissione era in attesa della relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in esame.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica non è al momento ancora disponibile.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2835) Deputato VERINI ed altri. – Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni

(Parere alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Uras, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma, anche attraverso la relazione tecnica di passaggio prevista dalla legge contabile, che le clausole di invarianza degli oneri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1, possano essere considerate congrue, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

532^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2837) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti all'articolo 1 e dà conto della presentazione di alcuni emendamenti della relatrice, ricordando che, come già comunicato per le vie brevi, gli eventuali subemendamenti potranno essere presentati entro le ore 18 di oggi.

La relatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il parere del vice ministro CASERO è conforme.

Previa verifica del prescritto numero legale e in esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Ha quindi la parola la relatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) per l'illustrazione dei propri emendamenti (pubblicati in allegato). Specifica preliminarmente di aver inteso accogliere spunti forniti da proposte emendative sottoscritte da senatori di diversi Gruppi nonché dalle audizioni informali.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.100, finalizzato a delineare una ripartizione ottimale delle competenze tra uffici periferici e uffici centrali, così da evitare il verificarsi di condotte eterogenee da parte degli uffici delle agenzie fiscali nei diversi ambiti territoriali, come previsto in parte nell'emendamento 2.8.

Rileva che l'emendamento 2.101 è motivato dall'opportunità di consentire un adeguato livello di coinvolgimento dei sindacati rispetto alle determinazioni riguardanti la ripartizione di risorse e di potenziamento dell'organizzazione. Prosegue richiamando i contenuti dell'emendamento 2.102, concernente il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali rispetto alla contrattazione collettiva aziendale di secondo livello.

Illustra quindi l'emendamento 2.103, ove è richiamato l'obiettivo di favorire la legalità nell'azione amministrativa e, a tale riguardo, dà conto delle misure già adottate dall'Agenzia delle entrate allo scopo di agevolare il contrasto alle condotte illegali all'interno dell'amministrazione, in particolare attraverso sistemi di tutela dei dipendenti che segnalano la sussistenza di situazioni sospette.

L'emendamento 2.104, prevedendo la possibilità dell'istituzione a livello centrale di fino a tre vicedirettori, è funzionale a consentire un idoneo livello di flessibilità dell'organizzazione in relazione ai compiti.

Prosegue soffermandosi sull'emendamento 2.105, recante una serie di disposizioni sullo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione delle figure professionali di maggiore qualificazione.

Quanto all'emendamento 5.100, fa presente come tale proposta sia volta a precludere la possibilità di deroghe per l'assunzione di dirigenti a chiamata, la cui valutazione va fatta tenendo conto degli emendamenti 3.2 e 3.3 sui quali preannuncia un parere favorevole.

L'emendamento 5.200 è finalizzato a introdurre disposizioni transitorie necessarie a un passaggio ordinato e coerente verso il nuovo assetto delle posizioni dirigenziali.

L'emendamento 5.300 ha la finalità di ribadire con maggiore precisione che la vigilanza sull'ente di riscossione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze.

In risposta a un quesito del senatore D'ALÌ la relatrice specifica che l'emendamento 2.105 reca disposizioni di valenza generale relativamente alla materia dei concorsi, non limitata esclusivamente all'ambito dei concorsi interni.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), facendo presente la discrezionalità assegnata alle agenzie fiscali in merito all'esclusione dalle procedure concorsuali di persone con sentenza di condanna anche non passata in giudicato, rileva l'opportunità di inserire una disposizione univoca tesa a escludere in ogni caso coloro che hanno riportato condanne.

Il vice ministro CASERO richiama l'opportunità di un'ampia condivisione in relazione a temi di notevole importanza oggetto di proposte illustrate dalla relatrice. Fa riferimento in primo luogo alla necessità di disporre di una norma chiara e certa a garanzia dell'uniformità territoriale delle determinazioni delle agenzie fiscali, condizione necessaria per il rispetto dei criteri di equità ed efficacia dell'azione amministrativa. Esprime quindi una valutazione favorevole in merito all'emendamento 2.104, in considerazione dell'ampiezza delle funzioni assegnate in particolare all'Agenzia delle entrate e del territorio, in particolare in un'ottica di specializzazione. Si sofferma infine sulla questione dei concorsi per assunzione di personale che, mantenendo necessariamente i requisiti delle procedure pubbliche, devono essere declinati in maniera da garantire l'acquisizione di personale dotato di particolari qualificazioni specialistiche, così come richiesto dall'evoluzione normativa e dalle funzioni anche consulenziali e di servizio ai contribuenti assegnate all'Agenzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2837**Art. 2.****2.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici nei confronti dei contribuenti, nonché l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le agenzie fiscali attuano il principio della ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle diverse attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento»;

b) *alla lettera i), capoverso «Art. 71», comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) ai fini di cui all'articolo 59, ripartisce l'attività operativa e, in particolare, quella di controllo e accertamento, tra gli uffici centrali e periferici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale».

2.101

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 70-bis», comma 2, dopo le parole: «le agenzie» aggiungere le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali,».

2.102

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 1, dopo le parole: «collettiva aziendale di secondo livello» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le organizzazioni sindacali».

2.103

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«7-bis) individua ogni iniziativa, anche di tipo organizzativo, finalizzata a favorire la legalità nell'azione amministrativa».

2.104

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) in tema di strutture dirigenziali, possibilità di istituire a livello centrale, nei limiti delle posizioni dirigenziali di livello generale, fino a tre vicedirettori;».

2.105

LA RELATRICE

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 4 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una pratica, e in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con *test* a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Le commissioni di valutazione sono presiedute da magistrati ordinari, amministrativi o contabili e composte da dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso, anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, e da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche più direttamente attinenti alla peculiarità delle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali. Le commissioni possono essere composte da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Vengono valutati i titoli secondo criteri definiti nei bandi, dando adeguato rilievo alle esperienze lavorative pregresse. Per posizioni che comportano particolare specializzazione e specifica

esperienza, possono essere banditi concorsi riservati al personale in servizio presso l'agenzia che bandisce la procedura, prevedendo come requisito almeno dieci anni di anzianità nella terza area e tenendo conto, nell'esame dei titoli, della valutazione conseguita negli anni precedenti».

Art. 5.

5.100

LA RELATRICE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) All'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi».

5.200

LA RELATRICE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis) All'articolo 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) per le agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli".

7-ter) Le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come novellato dall'articolo 2, comma 1, lettera i), rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. Le modifiche all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), di cui alla lettera a), hanno effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative».

All'articolo 2, comma 1, lettera i), capoverso «Art. 71», comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) individuazione degli uffici di livello dirigenziale soppressi e sostituiti con le posizioni organizzative di cui alla lettera c)».

5.300

LA RELATRICE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente

«7-bis) All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "da parte dell'Agenzia" sono soppresse».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria**391^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

indi del Presidente
MARCUCCI

Intervengono il ministro per lo sport Lotti e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CESARO risponde all'interrogazione n. 3-03285 della senatrice Montevicchi sul trafugamento di un dipinto del XVII secolo da una chiesa vicino a Norcia, sottolineando preliminarmente che già nelle prime ore successive al terremoto del 2016 è stata applicata la direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23 aprile 2015. Ciò comporta – prosegue il Sottosegretario – attività di messa in sicurezza dei beni mobili *in loco* con presidi che li preservino da agenti atmosferici dannosi, o attraverso il loro spostamento in depositi temporanei previa redazione dell'apposita «scheda di accompagnamento dei beni mobili rimossi» e/o della scheda del danno.

Precisa poi che le Unità operative «coordinamento tecnico degli interventi di messa in sicurezza» e «depositi temporanei e laboratorio di pronto intervento sui beni mobili», effettuano il monitoraggio dei beni culturali messi in sicurezza e/o spostati, mentre sugli altri beni e sul patrimonio culturale rimasto negli edifici danneggiati dal sisma la vigilanza resta in capo ai proprietari, alle forze di polizia e a chi gestisce il territorio.

Riferisce dunque che, al fine di evitare la movimentazione incontrollata e quindi la possibile perdita dei beni, lo spostamento del patrimonio culturale, anche presso depositi temporanei non gestiti dal Dicastero ma in possesso dei necessari requisiti di sicurezza, può avvenire soltanto alla presenza di un tecnico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di un carabiniere del Comando di Tutela del patrimonio culturale, previa compilazione di una scheda che riporta l'elenco e la descrizione del patrimonio spostato, il luogo di provenienza e il luogo di destinazione. Tale scheda, firmata anche dal responsabile del deposito temporaneo, viene trasmessa alla Soprintendenza e al Nucleo dei carabinieri territorialmente competenti.

Assicura pertanto che anche in occasione del sisma del 24 agosto 2016 l'azione di sorveglianza delle opere d'arte mobili nei territori colpiti dal sisma e l'esercizio dei compiti di tutela della Soprintendenza si sono svolti, e si svolgono ancor oggi, nel puntuale rispetto delle indicazioni impartite nella direttiva del Ministro, come quotidianamente documentato e comunicato nei mattinali del Comando dei Carabinieri di Tutela del patrimonio culturale, che vengono inviati alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Richiama poi il mattinale dell'8 novembre 2016, che riporta la notizia dell'asportazione illecita del dipinto del XVII secolo, raffigurante il «Perdono di Assisi» di Jean Lhomme, dalla chiesa della Madonna di Loreto in Nottoria, frazione del Comune di Norcia. Precisa al riguardo quanto riferito dalla locale Soprintendenza, secondo la quale la denuncia di sparizione era già stata presentata in data antecedente a quella dello stesso mattinale e quindi anche a quella in cui la notizia è trapelata su giornali e *social network*. Si è infatti ritenuto opportuno non comunicare immediatamente agli organi di stampa l'accaduto per permettere in forma riservata le necessarie verifiche del caso. Informa inoltre che le ricerche e le indagini, ancora in corso e quindi sotto stretto e opportuno riserbo, sono condotte dall'autorità giudiziaria con l'ausilio delle forze dell'ordine, cui del resto è affidata l'attività di controllo anticrimine quale attività preventiva di furti e «sciacallaggio».

Avviandosi alla conclusione, rende noto che, secondo quanto riferito dal Comando dei Carabinieri, sono in corso anche nuove piste investigative. Si riserva infine di informare la Commissione non appena i Carabinieri del Comando di Tutela del patrimonio culturale renderanno ulteriori aggiornamenti e rassicura sul perdurante e attento lavoro in corso sul territorio.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell'altra interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2922) *Deputato Anna ASCANI ed altri. – Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD), premettendo che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative. Ricorda, anzitutto, i contenuti del Libro Verde della Commissione europea su «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare», del 27 aprile 2010, elaborato nell'ambito della strategia «Europa 2020», nonché la risoluzione del Parlamento europeo «Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione», del 12 settembre 2013, e il programma «Europa Creativa» istituito dal regolamento (UE) n. 1295 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.

Riepiloga poi le definizioni rese dall'articolo 2, comma 1, del citato regolamento n. 1295 del 2013, secondo cui i settori culturali e creativi sono «tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e altre espressioni creative indipendentemente dal fatto che queste attività siano orientate al mercato, indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, e indipendentemente dalle modalità di finanziamento di tale struttura. Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. I settori in questione comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il *design*, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l'editoria, la radio e le arti visive».

Quanto all'ambito nazionale, rammenta che il decreto ministeriale n. 243 dell'11 maggio 2016 ha istituito un regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo e al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – Asse prioritario II del Programma operativo nazionale Cultura e sviluppo 2014 – 2020.

Passando all'esame del disegno di legge, illustra l'articolo 1, che stabilisce fra l'altro i requisiti di un'impresa per essere qualificata culturale e creativa. Quest'ultima deve quindi: avere per oggetto sociale esclusivo o prevalente l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spetta-

colo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati; avere sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia; svolgere un'attività stabile e continuativa.

Fa presente inoltre che la definizione della procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché la disciplina per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e per la previsione di adeguate forme di pubblicità, anche mediante la costituzione di uno specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e aggiornato periodicamente, è demandata ad un decreto interministeriale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa con la Conferenza Stato – regioni, nonché tenendo conto delle necessità di coordinamento con il Codice del terzo settore, di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dà indi conto dell'articolo 2, secondo cui per lo svolgimento delle attività di perseguimento dell'oggetto sociale, le imprese culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali. I beni – prosegue la relatrice – sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni, a un canone mensile non superiore a 150 euro, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. A tali fini, l'ente gestore predispose un bando pubblico per la concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico – culturale. La valutazione dei progetti viene affidata alla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che il suddetto articolo 2 contiene una previsione in parte analoga a quella recata dal citato dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, finalizzata alla costituzione di studi di giovani artisti, che, tuttavia, ancora non ha trovato piena attuazione. A differenza della stessa, il testo in esame non prevede uno strumento ricognitivo dei beni immobili da concedere alle imprese culturali e creative, né stabilisce la destinazione delle somme derivanti dai proventi dei canoni mensili di locazione.

Ritiene infine che il provvedimento possa adeguatamente completare i numerosi provvedimenti assunti in questa legislatura in materia di formazione, cinema, spettacolo e musica, dando così una visione d'insieme.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2256) MOLINARI ed altri. – Disposizioni in materia di insegnamento di Costituzione e cittadinanza europea nelle scuole dell'obbligo

(2604) LIUZZI ed altri. – Disposizioni per l'insegnamento della Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado e la valorizzazione dell'insegnamento dell'educazione civica

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il relatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) premettendo che, in questa particolare contingenza storica, si è registrata, anche attraverso sondaggi mirati, una preoccupante carenza di conoscenza della Costituzione. Ritiene quindi opportuno che il Parlamento si occupi della questione, attribuendo alla scuola l'insegnamento e l'approfondimento dei contenuti della Carta costituzionale, anche mediante attività didattiche innovative in termini di laboratori, di esperienze dirette e di iniziative creative. Afferma poi che la Costituzione deve essere un patrimonio metabolizzato tra i giovani, in modo che questi ultimi facciano propri i valori sottesi alla Carta, anche in omaggio a coloro i quali si sono battuti per consentire il pieno esercizio dei diritti e delle libertà. Rileva pertanto che i provvedimenti in titolo hanno l'obiettivo di implementare la conoscenza sulle materie attinenti la cittadinanza e la Costituzione italiana, con alcune differenze tra i due testi.

Illustra quindi il disegno di legge n. 2256, che affianca alla Costituzione italiana anche la cittadinanza europea quale materia di studio nelle scuole dell'obbligo, modificando il decreto-legge n. 137 del 2008. Ricorda quindi che tale decreto-legge, all'articolo 1, ha previsto l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Si stabiliva inoltre che iniziative analoghe erano da avviare nella scuola dell'infanzia. Precisa pertanto che la normativa vigente non indica un monte ore specifico dedicato all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, che non rappresentano dunque una materia a se stante. Lo scopo dei due provvedimenti è perciò quello di inserire nei programmi di studio – ormai sostituiti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum – detta materia.

Puntualizza altresì che, secondo il disegno di legge n. 2256, l'insegnamento è articolato su almeno quattro ore mensili con votazione finale, spetta a docenti adeguatamente formati, prevede momenti di ricerca e sperimentazione extrascolastici e si basa su metodologie innovative di insegnamento. La formazione del personale avviene a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo 2014-2020, mentre ulteriori oneri derivanti dalle ore didattiche aggiuntive sono coperti mediante la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si sofferma poi sul disegno di legge n. 2604 a sua firma, che persegue la stessa finalità, senza però novellare direttamente il decreto-legge n. 137 del 2008, statuendo che l'insegnamento dell'educazione civica è ma-

teria di studio obbligatoria. Specifiche peraltro che per educazione civica si intende l'insieme di diritti e doveri del cittadino che concorrono a formare la sua personalità e la coscienza nazionale e sociale. Dopo aver riferito che sono previste la votazione finale e un'articolazione oraria di quattro ore mensili, indipendenti e autonome rispetto alle altre discipline obbligatorie, sottolinea che, a differenza del testo descritto in precedenza, l'articolo 2 del disegno di legge n. 2604 dettaglia i contenuti della nuova materia di studio in base ai diversi ordini e gradi di scuola. L'articolo 4 (che dovrebbe più correttamente essere indicato come articolo 3) concerne poi la formazione degli insegnanti, con particolare riferimento a quelli della scuola secondaria di secondo grado, che dovrebbero essere abilitati all'insegnamento di discipline giuridiche ed economiche.

Sulla questione, segnala conclusivamente che il decreto legislativo n. 62 del 2017, attuativo della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta «Buona scuola»), stabilisce all'articolo 1, comma 3, che la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; inoltre, l'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che nel primo ciclo sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», come del resto richiesto nel parere che la 7^a Commissione diede sul relativo schema di decreto. Quanto al secondo ciclo di istruzione, l'articolo 12, comma 3, prevede che l'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». Riconosce pertanto che, seppur non come materia di studio a parte, le competenze su Cittadinanza e Costituzione sono diventate parte integrante degli esami conclusivi dei cicli, con decorrenza dal 1° settembre 2017 per il primo ciclo e dal 1° settembre 2018 per il secondo ciclo.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati

(934) TORRISI ed altri. – Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati

(972) Stefania GIANNINI. – Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati

(1616) MARCUCCI. – Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Gotor ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.4.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori.

Il PRESIDENTE informa che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sul nuovo testo unificato NT2 e sui relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(361-B) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che venerdì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti. Dà quindi il benvenuto al ministro Lotti, che prende parte ai lavori della Commissione.

La relatrice IDEM (PD) chiede al Ministro di illustrare la *ratio* delle modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede al Presidente di attendere, per l'illustrazione degli emendamenti, il ritorno della senatrice Blundo, impegnata nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, tenuto conto che ha presentato numerose proposte emendative.

Il PRESIDENTE assicura che sarà lasciato adeguato spazio per l'intervento della senatrice Blundo durante le diverse fasi procedurali.

In discussione generale prende quindi la parola il senatore RANUCCI (PD), il quale ricorda di aver presentato una prima proposta sulla riduzione del numero dei mandati nel 2008. Ringrazia quindi la Commissione e il Ministro per l'impegno profuso in questa legislatura in merito al disegno di legge in titolo, che non è affatto ispirato ad un'idea punitiva ma tende invece ad affermare la possibilità di un ricambio nello sport, nel pieno rispetto dell'autonomia. Chiarisce dunque che il provvedimento offre la possibilità alle Federazioni di promuovere le nuove generazioni tanto nei vertici quanto nelle strutture territoriali, pur mantenendo salde le rispettive radici. Rammenta del resto che gli organi apicali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato olimpico internazionale (CIO) sono soggetti a limiti, che a suo avviso devono parallelamente valere anche per tutte le articolazioni territoriali.

Il ministro LOTTI, riservandosi di intervenire in sede di replica, precisa a sua volta che l'esame della proposta originaria è stato avviato prima

dell'assunzione del suo incarico, tanto da averne parlato anche nel corso delle dichiarazioni programmatiche. Pone pertanto l'accento sull'aspetto centrale del provvedimento, basato sull'esigenza di limitare il numero dei mandati. Riassume quindi le principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, come richiesto dalla relatrice, prima tra tutti la necessaria armonizzazione della normativa nel frattempo entrata in vigore sul Comitato italiano paralimpico (CIP), cui devono applicarsi le stesse regole vavevoli per il CONI. Un'ulteriore modifica attiene alla disciplina transitoria, secondo la quale i soggetti in carica, se hanno raggiunto i limiti previsti dalla legge, possono svolgere un ulteriore mandato e non più due. In ultima analisi, sottolinea il rilievo del principio di pari opportunità all'interno delle Federazioni, che evidentemente non esaurisce il dibattito sul tema ma rappresenta a suo avviso un passo significativo.

Ritiene comunque necessaria una riforma complessiva del ruolo delle donne nello sport e coglie l'occasione per preannunciare un intervento per quanto attiene alla maternità delle atlete. Pur riconoscendo l'esigenza di innovare la legge n. 91 del 1981, reputa che occorra un lasso di tempo più ampio ma che in questa legislatura possano quanto meno essere individuate le linee di indirizzo per una modifica siffatta.

Si passa quindi all'illustrazione delle proposte emendative presentate, pubblicate in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, si danno per illustrati gli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE fa presente che sul testo non è previsto il parere della Commissione bilancio. Non appena perverrà il parere della Commissione affari costituzionali si procederà dunque alle votazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagista*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagista*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice ha presentato due riformulazioni, 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto di quella seduta, sulle quali si è convenuto di fissare a domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 18, il termine per la presentazione dei subemendamenti. Fa presente peraltro che si è resa necessaria una cor-

rezione sull'emendamento 13.1 (testo 2), che è dunque pubblicato in allegato in un testo corretto.

La relatrice PUGLISI (*PD*) presenta due nuovi emendamenti 10.100 e 10.101, pubblicati in allegato, volti a tentare di superare le obiezioni del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento all'articolo 10 del testo approvato dalla Camera dei deputati. Tiene infatti a precisare che il ritardo nell'esame del provvedimento è dovuto ad un susseguirsi di verifiche negative della relazione tecnica di passaggio, che impongono dunque alcuni chiarimenti. Puntualizza comunque che i suddetti emendamenti non hanno un contenuto innovativo ma specificano, nei fatti, l'invarianza di oneri.

Il PRESIDENTE chiarisce pertanto che il termine per la presentazione dei subemendamenti, previsto per domani mercoledì 11 ottobre alle ore 18, è riferito esclusivamente alle proposte 4.1 (testo 2) e 13.1 (testo 2 corretto), le quali hanno un impatto significativo sul testo. Ritiene invece le proposte 10.100 e 10.101 non siano subemendabili in quanto aventi mero carattere tecnico.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA 7^a COMMISSIONE E DEL COMITATO PER LE QUESTIONI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO RIUNITI

Il PRESIDENTE avverte che il presidente Micheloni sarà impossibilitato a partecipare alla seduta della 7^a Commissione e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero riuniti per l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla diffusione della lingua e della cultura italiana. Essendo dunque egli correlatore, insieme ai senatori Conte, Montecchi e Mussini, ha proposto di posticipare alla settimana prossima la predetta seduta.

Avverte quindi – di intesa con il presidente Micheloni – che la seduta della 7^a Commissione e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero riuniti, già prevista per giovedì, 12 ottobre, alle ore 8.30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 361-B

G/361-B/1/7

CENTINAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 361-B,

premesso che:

al fine di garantire effettivamente il principio della massima rappresentatività e la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle assemblee nazionali di 1° grado, è necessario limitare al massimo le deleghe che possono essere rilasciate ai presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o alla medesima Lega o settore, in caso di impedimento dei presidenti medesimi, ai dirigenti in carica che li sostituiscono,

impegna il Governo:

a promuovere incontri con il CONI, le federazioni sportive e le discipline sportive associate finalizzati ad una modifica dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate – principio 6, punto 6.4, comma 1, (approvati con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014) per quanto attiene al numero delle deleghe che possono essere rilasciate.

Art. 2.

2.1

BLUNDO

Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «, in percentuale alla quantità dei soci che ha la federazione,».

2.2

CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «comma 2», quinto periodo, sopprimere le parole: «, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore.».

Art. 3.**3.1**

GOTOR

Sopprimere l'articolo.

3.2

GOTOR

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

3.3

BLUNDO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La carica di presidente é incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti presidente coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di presidente coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche"».

Art. 4.**4.1**

GOTOR

Al comma 1, capoverso «comma 2», primo periodo, sostituire le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», con le seguenti: «nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in virtù del quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento».

4.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini» inserire le seguenti: «e dell'equilibrio di genere, disponendo che nessuno dei due sessi sia rappresentato al di sotto del 40 per cento».

4.3

BLUNDO

Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di tre preferenze tra i candidati».

4.4

BLUNDO

Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di due preferenze tra i candidati».

4.5

BLUNDO

Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «, in percentuale alla quantità dei soci delle federazioni e dei singoli enti,».

Art. 6.**6.1**

CENTINAIO

Sopprimere il comma 4.

6.2

CONTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali del CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati».

6.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

6.4

GOTOR

Al comma 4, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».

6.5

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «della presente legge» inserire la seguente: «non» e sostituire le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «alcun ulteriore mandato».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

6.6

CENTINAIO

Al comma 4, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.

6.7

CENTINAIO

Al comma 4, dopo le parole: «un ulteriore mandato», aggiungere in fine le seguenti parole: «, a meno che essi non abbiano già completato il quadriennio olimpico del loro primo mandato».

6.8

GOTOR

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi».

6.9

BLUNDO

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, decadono se, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati».

6.10

BLUNDO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche».

6.11

CONTE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica che sono in ca-

rica alla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere, se eletti, ulteriori due mandati».

6.12

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 4 della presente legge» con le seguenti: «compreso il CONI, nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».

Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

6.13

GOTOR

Al comma 7, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».

6.14

CENTINAIO

Al comma 7, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.

6.15

GOTOR

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2443**Art. 10.****10.100**

LA RELATRICE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «università interessate», aggiungere le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.101

LA RELATRICE

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del riconoscimento della qualifica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 13.**13.1 (testo 2 corretto)**

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (*Disposizioni finali e transitorie*). – 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico chi, pur non essendo in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolge l'attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) ha un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di educatore.

3. Coloro che sono in possesso di diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto o da una scuola magistrale, coloro che hanno svolto attività di educatore con contratto di almeno dodici mesi, nonché coloro che svolgono, all'entrata in vigore della presente legge, attività di educatore dei servizi educativi per l'infanzia con contratto di almeno dodici mesi e inferiore a tre anni, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico previo superamento di un corso per complessivi 60 crediti formativi universitari organizzato dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della educazione o della formazione primaria, o denominazioni equivalenti, anche con modalità telematica nel limite del 50 per cento dei corsi attivati. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti secondo le modalità stabilite dalle medesime università. Il titolo deve essere conseguito entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che sono inquadrati, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il profilo di educatore di asilo nido o equipollente, o sono in possesso di contratto a tempo indeterminato, o chi svolge attività di educatore da non meno di tre anni, anche non continuativi, seppure non in possesso dei titoli previsti dall'articolo 4, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge acquisisce altresì direttamente la qualifica di pedagogo chi è inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di pedagogo o chi, pur in possesso di altra laurea, ha svolto per un periodo di almeno trentasei mesi le attività che definiscono il pedagogo di cui all'articolo 9, opportunamente documentate.

6. Gli educatori provenienti da corsi universitari di classe L-19 e L/SNT2, in cui si integrano competenze socio-sanitarie e socio-pedagogiche, hanno la possibilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conseguire la qualifica relativa al corso cui non hanno partecipato frequentando un corso di qualifica organizzato, rispettivamente, dalla facoltà di medicina per chi è in possesso della classe L-19 e dalle facoltà o dai dipartimenti di Scienze dell'educazione o della forma-

zione, o denominazioni equivalenti, per chi è in possesso della classe L/SNT2 per acquisire le conoscenze e le competenze mancanti del proprio curriculum.

7. Le modalità di accesso e di svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 3 e della relativa prova scritta finale sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi di cui all'articolo 4, il mancato possesso della qualifica di "educatore professionale socio-pedagogico" o di "educatore professionale socio-sanitario" non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 10 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 208

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI RFI S.P.A. SUGLI SVILUPPI DEL
PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 209

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,25

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'ASSESSORE AI TRASPORTI DEL COMUNE DI ROMA
SUI RECENTI PROBLEMI GESTIONALI DI ATAC S.P.A.*

Plenaria

339^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,25.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali di rappresentanti di Poste Italiane S.p.A. e di SDA Courier Express, svolte il 4 ottobre, e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e di Nautica Italiana, svolte il 5 ottobre e dell'audizione informale di rappresentanti di RFI S.p.A. svolta oggi, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, in considerazione del protrarsi del precedente Ufficio di Presidenza e dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria**365^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca interventi per il settore ittico e deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione e le finalità della legge, tra le quali incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche e sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva.

L'articolo 2 contiene una delega per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca ed acquacoltura e stabilisce i relativi criteri e principi direttivi. A tal fine è prevista l'emanazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un decreto legislativo avente natura di testo unico delle norme vigenti in materia. Definisce quindi la procedura di adozione del decreto legislativo e contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il successivo articolo 3 reca una delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e stabilisce i relativi criteri e prin-

cipi direttivi. Definisce quindi la procedura di adozione del decreto legislativo e contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, in via sperimentale: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse costituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; campagne di educazione alimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca (anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate) e di realizzazione di esperienze di filiera corta; interventi per migliorare l'accesso al credito; programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 5, che sostituisce la normativa sui distretti di pesca (articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001), dettando al riguardo nuove disposizioni. In particolare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è tenuto ad istituire, con proprio decreto, i distretti di pesca, costituiti da sistemi produttivi locali, definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico, dei quali si indicano le funzioni. Sempre con decreto del medesimo Ministro sono stabiliti i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti, nonché l'attribuzione ad essi di ulteriori specifiche competenze. Sono fatti salvi i distretti già riconosciuti dalle Regioni.

L'articolo 6 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca, e l'articolo 7 interviene in materia di programmi per la promozione della cooperazione e dell'associazionismo delle imprese di pesca.

L'articolo 8 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. In particolare, prevede che, in attuazione degli obblighi europei, gli operatori debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando anche un codice a barre o un QR-code come strumento di identificazione.

Cita l'articolo 9, che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dia attuazione, con proprio decreto, alle disposizioni che definiscono l'attività di «pesca-turismo» e «ittiturismo» (contenute all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4), secondo specifici criteri e principi che fanno riferimento agli attrezzi di pesca che è possibile utilizzare, alla tipologia di attività esercitabili e alle modalità di svolgimento delle stesse, alla validità dell'autorizzazione e ai sistemi di comunicazione che è necessario tenere a bordo.

L'articolo 10 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

Evidenzia poi l'articolo 11, che prevede che gli imprenditori e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, compresi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione. L'esercizio di tale attività è vietata in caso di condanne con sentenza passata in giudicato per delitti funzionali entro determinati limiti edittali. Prevede altresì che la normativa sul commercio (decreto legislativo n.114 del 1998) non si applichi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che esercitino attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente (e non più esclusivamente, come previsto attualmente) dall'esercizio della propria attività.

Inoltre, chiarisce che, quando la vendita diretta si svolge a bordo di barche da pesca o presso l'impianto di allevamento, i prodotti ceduti potranno riguardare esclusivamente quelli provenienti dalla propria attività professionale o dal proprio impianto di allevamento.

Ricorda quindi sinteticamente i rimanenti articoli.

L'articolo 12 modifica l'articolo 2, comma 339, della legge n. 244 del 2007 in materia di rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine, mentre gli articoli 13 e 14 recano, rispettivamente, una delega per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva e una delega per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali, per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca, indicando i relativi principi e criteri direttivi.

L'articolo 15 ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, l'articolo 16 stabilisce la ripartizione tra i diversi sistemi di pesca dell'eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso per il triennio 2018-2020 e l'articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n.4 del 2012 in materia di sanzioni amministrative.

Infine, l'articolo 18 attiene al bracconaggio ittico nelle acque interne, l'articolo 19 prevede la copertura finanziaria della spesa, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni speciali e le Province autonome.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati contenga elementi di novità importanti per il settore ittico, alcuni dei quali attesi da diversi anni. Cita, in proposito, la delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il fondo per lo sviluppo della filiera ittica, le nuove disposizioni sui distretti di pesca (definiti per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico) e i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP).

Con riferimento invece all'articolo 16, che stabilisce la ripartizione tra i diversi sistemi di pesca dell'eventuale incremento annuo delle quote di tonno rosso per il triennio 2018-2020, segnala che il testo approvato dalla Commissione agricoltura della Camera è stato poi completamente modificato, a suo parere in senso negativo, dall'Assemblea di quel ramo del Parlamento. Il testo definitivo, infatti, consoliderebbe gli interessi di pochi a danno del segmento della piccola pesca, già fortemente in crisi, che rimarrebbe esclusa dal sistema delle quote. In conclusione, invita dunque la relatrice a tenere in considerazione questa problematica.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) ringrazia la senatrice Granaiola per aver segnalato il tema, peraltro molto dibattuto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che si riserva di approfondire ai fini della redazione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (n. 454)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), in sostituzione del relatore Luigi Marino, illustra il provvedimento in titolo, attuativo di un'apposita delega conferita dall'articolo 13 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), che reca modifiche, in particolare, al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

Tale articolo reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine o ELTIF (European Long-Term Investment Funds). Inoltre, prevede la possibilità per il Governo di emanare disposizioni correttive e integrative entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo.

Dopo aver ricordato il contenuto del Regolamento (UE) 2015/760, che ha creato una nuova categoria di fondi, i già citati ELTIF, integrato l'attuale quadro normativo europeo che già disciplina numerose forme di gestione collettiva, e attribuito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA European Securities and Markets Authority) il potere di emanare norme tecniche di regolamentazione direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, chiarisce che, come riportato nella relazione di accompagnamento al provvedimento, gli interventi da effettuare in normativa primaria nel TUF sono minimi e che il testo è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con gli uffici di Banca d'Italia e Consob, che hanno collaborato con il Ministero dell'e-

conomia e delle finanze nell'ambito del negoziato europeo per l'approvazione del Regolamento stesso.

Ricorda inoltre che il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato al 16 settembre scorso, è prorogato al 24 ottobre 2017, in forza di una norma della legge n. 234 del 2012.

Passando all'esame del testo, illustra l'articolo 1, che modifica alcune definizioni e introduce le nuove nozioni di ELTIF e di gestore di ELTIF; coordina le disposizioni in materia di fondi di investimento alternativi (FIA); individua nella Banca d'Italia e nella Consob le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 e ne definisce compiti e poteri, attribuendo loro, secondo le rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti, nonché il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni agli obblighi previsti. In particolare, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF.

La Consob è l'autorità competente a ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF le notifiche previste per la commercializzazione delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio; ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA, nonché a ricevere il prospetto e le relative modifiche con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento.

Sempre secondo l'articolo 1, la Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi e la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri loro attribuiti dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio nonché dei poteri previsti dal regolamento.

L'articolo 2 estende le sanzioni amministrative pecuniarie già previste dall'articolo 188 del TUF ai casi di abuso della denominazione di «ELTIF» da parte di soggetti diversi da quelli abilitati ai sensi del regolamento (UE) 2015/760. Inoltre introduce sanzioni per i gestori e i depositari di FIA che violino le disposizioni del regolamento stesso e per l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'AESFEM e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, avverte che, in via informale, il relatore Luigi Marino gli ha anticipato un orientamento favorevole sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (n. COM (2016) 765 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il relatore SCALIA (*PD*) presenta la proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, i cui contenuti aveva anticipato nella seduta del 4 ottobre.

Si apre la discussione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ricorda che la direttiva 2010/31/UE interviene nell'ambito della prestazione energetica nell'edilizia con una serie di importanti miglioramenti per il settore.

A suo parere, tuttavia, con riferimento alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 1, il percorso di adeguamento dovrebbe riguardare non solo i nuovi edifici, ma anche quelli esistenti, e l'individuazione degli obiettivi di decarbonizzazione dovrebbe spettare, oltre che ai Paesi membri, anche alla Commissione.

Inoltre, relativamente alle predisposizioni delle infrastrutture per la mobilità elettrica presso gli edifici, propone che, dove tecnicamente possibile, la ricarica dei veicoli elettrici sia assicurata, almeno in una certa percentuale minima, attraverso energia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe e che l'energia prodotta dalla stessa e immessa nelle batterie venga detratta dal totale di energia consumata da considerare ai fini del rendimento energetico dell'edificio. Critica poi quanto previsto nella proposta di risoluzione del relatore, che propone di rivedere l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, in materia di installazione di punti di ricarica in edifici non residenziali.

Quanto invece alle proposte di modifica dell'articolo 10 della direttiva, ritiene che il metodo proposto, che si basa sul calcolo del risparmio in base al confronto degli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, sia poco significativo per il settore non residenziale. Inoltre, invita a considerare che gli attestati di prestazione energetica registrati presso le banche dati nazionali, che dovrebbero servire a tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici, si basano sul consumo stimato in condizioni standard e non sul consumo effettivo.

Il relatore SCALIA (*PD*) giudica interessanti gli spunti proposti dal senatore Girotto, che si riserva di approfondire, e motiva la proposta, contenuta nello schema di risoluzione, di rivedere l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, in materia di installazione di punti di ricarica in edifici non residenziali. A suo parere, infatti, tale vincolo potrebbe risultare economicamente non sostenibile dalle imprese, a fronte

anche dell'assenza di una corrispondente infrastrutturazione nazionale, nonché in potenziale contrasto con gli sviluppi futuri della mobilità elettrica e dell'innovazione tecnologica.

Interviene il PRESIDENTE chiedendo se sia tecnicamente possibile calcolare le quote di alimentazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici derivanti da fonte di energia rinnovabile, esprimendo dubbi al riguardo; segnala inoltre che l'auspicato consistente aumento delle vetture elettriche difficilmente troverebbe risposta esauriente in fonti di energia rinnovabile collocate in un singolo punto di ricarica. Inoltre chiede se, con tale proposta di risoluzione, si intenda prefigurare una nuova forma di incentivazione per le fonti energetiche rinnovabili.

Segue quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola il relatore SCALIA (PD), la senatrice VALDINOSI (PD), il senatore GIROTTO (M5S) e il PRESIDENTE.

Il relatore SCALIA (PD) si riserva una ulteriore riflessione per valutare gli elementi emersi nel corso del dibattito, anche ai fini di una eventuale modifica dello schema di risoluzione presentato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2272 SUL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Il senatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD) sollecita la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2272, assunto a testo base, e 1498, in materia di commercio equo e solidale, sui quali è relatore, chiedendo di sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori, al fine di concludere tale esame auspicabilmente entro breve termine.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Di Biagio e assicura che se ne farà tramite presso le Commissioni interessate.

IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2188 SULLE FALSE COOPERATIVE

Il senatore ASTORRE (PD) sollecita la ripresa dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2188, assunto a testo base, e 2130, relativi al contrasto alle false cooperative, sui quali è relatore, chiedendo di sollecitare l'espressione dei prescritti pareri obbligatori, al fine di concludere tale esame auspicabilmente entro breve termine.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Astorre e assicura che se ne farà tramite presso le Commissioni interessate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla prossima settimana, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2922, recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative».

Propone inoltre di svolgere audizioni informali dei vertici di Saipem S.p.A. e di Sogin S.p.A. in merito alla vicenda riguardante l'impianto di Saluggia.

Propone altresì che la seduta di domani, già convocata alle ore 14, sia anticipata alle ore 13,30.

La Commissione concorda su tutte le proposte formulate dal Presidente.

Il PRESIDENTE interviene infine in merito alla prevista audizione del ministro Calenda sulla Strategia energetica nazionale (SEN), invitando a valutare se sia opportuno insistere per una data precedente la definitiva approvazione della Strategia stessa, prevista per la fine del mese corrente, ovvero posticiparla a un momento successivo, per focalizzarsi sulla individuazione delle sue priorità e sui profili attuativi.

Intervengono quindi le senatrici PELINO (*FI-PdL XVII*) e VALDINOSI (*PD*) e il senatore TOMASELLI (*PD*), manifestando una preferenza per lo svolgimento dell'audizione medesima, come anche di quella del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Galletti, prima della definitiva approvazione della SEN.

Il PRESIDENTE assicura quindi che si attiverà con il ministro Calenda e con la Presidenza della Commissione 13^a per favorire tale calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI avverte che, come convenuto poc' anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 765 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10^a Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto comunitario n. COM (2016) 765 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà,

preso atto che esso modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia al fine di accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, mettendo in pratica il principio essenziale dell'Unione dell'energia «l'efficienza energetica al primo posto»;

considerato che la proposta si inserisce nell'ambito del Pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei», volto a perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di energie rinnovabili, così sostenendo la transizione economica prevista dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 creando crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento;

considerato inoltre che il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza non solo ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di efficienza energetica ma anche per il conseguimento degli obiettivi a lungo termine della strategia climatica, atteso che si mira, con il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, a ridurre il consumo di energia dell'UE del 5-6 per cento e tagliare le emissioni di CO₂ di quasi il 5 per cento;

rilevato in particolare che la proposta in esame mira a mettere in pratica, nell'ambito del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», il principio dell'efficienza energetica al primo posto e ad accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici, considerando l'edilizia un ambito focale della politica energetica dell'UE;

considerate le previsioni che gli obiettivi unionali vincolanti in materia di efficienza energetica determineranno vantaggi per l'Unione europea anche in termini di aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento e di rafforzamento della competitività delle imprese europee e generazione di attività occupazionali soprattutto nel settore edile;

richiamata altresì l'importanza del profilo dell'efficienza energetica nell'edilizia, in ragione della quale, con il Pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», l'Unione europea ha varato anche un'iniziativa europea per l'edilizia, composta dall'iniziativa «Finanziamenti intelligenti per edi-

fici intelligenti», basata sul Fondo europeo per gli investimenti strategici e sui fondi strutturali europei, con la quale mira a sbloccare investimenti pubblici e privati su larga scala per un totale di 10 miliardi di euro entro il 2020: tale iniziativa si prefigge, tra l'altro, di facilitare l'aggregazione di progetti di piccole dimensioni in pacchetti capaci di attirare investimenti, incoraggiare gli Stati membri a istituire sportelli unici per gli investimenti a basse emissioni di carbonio, incoraggiare le banche al dettaglio a offrire prodotti per la ristrutturazione di edifici dati in affitto e divulgare le migliori pratiche relative al trattamento fiscale delle ristrutturazioni;

tenuto conto che, nell'ambito della proposta in esame, la Commissione specifica, quali vantaggi di un approccio a livello unionale in materia di prestazione energetica degli edifici, la possibilità di creare un mercato interno che sostenga la competitività dell'Unione, anche sfruttando le sinergie tra tali politiche di efficienza energetica e la politica per il clima, nonché l'individuazione di strumenti per aumentare l'efficacia degli investimenti pubblici e privati in materia, anche considerando maggiormente le esigenze degli utenti multinazionali che hanno chiesto metodi di certificazione della prestazione energetica degli edifici più armonizzati e comparabili.

In tale quadro, si condivide la rilevanza riconosciuta, nell'ambito del Pacchetto «Energia pulita» e della proposta in esame, al settore edile e al suo efficientamento energetico, considerato che quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) deriva attualmente da case, uffici, negozi e altri edifici, e che le stime europee attestano a circa il 75 per cento gli edifici inefficienti, con percentuali assai contenute in termini di ristrutturazione per l'efficientamento. L'assetto attuale rende necessari e centrali, ai fini degli obiettivi di efficienza energetica europei, ulteriori e più strutturali interventi di ammodernamento, tenuto conto che gli edifici nuovi oggi consumano meno della metà rispetto agli edifici costruiti negli anni ottanta e che circa il 35 per cento degli edifici europei ha più di 50 anni; inoltre, la circostanza che il 64 per cento degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente sia costituito da modelli a bassa temperatura poco efficienti e che il 44 per cento delle finestre sia ancora privo dei doppi vetri, impone come non rinviabile un innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici.

In relazione alla proposta in esame, si osserva quindi che:

in ordine all'articolo 1, che reca le modifiche da apportare alla direttiva 2010/31/UE, si condivide in particolare l'inserimento dell'articolo 2-bis in materia di «Strategia di ristrutturazione a lungo termine», nel quale è confluito l'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, volto a prevedere da parte degli Stati membri strategie a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare nazionale: gli Stati membri dovranno stabilire una tabella di marcia per raggiungere l'obiettivo di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050, prevedendo tappe intermedie precise fissate al 2030, con la presentazione della Strategia di ristrutturazione conformemente ai piani integrati per l'energia e il clima

previsti dalla proposta di regolamento sulla *governance* dell'Unione dell'energia. Nell'ambito della proposta, si esprime apprezzamento per la possibilità delineata dalla previsione che gli Stati membri potranno aggregare progetti per facilitare gli investimenti, ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato e usare fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a fallimenti di mercato.

In tal senso, è estremamente significativo il potenziale del settore dell'edilizia, che produce il 9 per cento del PIL europeo e rappresenta 18 milioni di posti di lavoro diretti, per cui una maggiore efficienza del parco immobiliare permetterebbe a utenti e famiglie di abbandonare la povertà energetica, attualmente stimata interessare 23,3 milioni di famiglie;

nell'ambito della proposta, con riferimento all'aspetto dei punti di ricarica e precablaggio presso gli edifici per la mobilità elettrica, si segnala l'opportunità che siano garantiti a livello di Unione profili di flessibilità con riferimento alle politiche in materia, risultando necessario che gli Stati membri possano calibrare l'applicazione della disposizione in coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale, al fine di evitare criticità in tale settore. Va infatti considerato che i requisiti previsti sulle infrastrutture di ricarica e i precablaggi a seguito degli interventi di modifica dell'articolo 8 della direttiva attualmente vigente potrebbero comportare anche esclusivamente degli extracosti per i costruttori e per gli acquirenti, senza paralleli benefici, ove non si consideri il profilo dello sviluppo effettivo della rete infrastrutturale dei territori.

In tal senso, andrebbe rivisto in particolare l'obbligo attualmente previsto dall'articolo 8, par. 2, in materia di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici in edifici non residenziali, tenendo conto sia che l'impatto del vincolo previsto potrebbe risultare non sostenibile da parte delle imprese – soprattutto nelle realtà delle piccole e medie imprese, il cui obbligo non viene mitigato in via effettiva dalla formulazione proposta – sia che esso potrebbe comportare un massiccio e costoso impatto sull'economia esistente delle autorimesse e dei posti auto degli edifici attuali, nei quali l'esiguità di spazio, soprattutto in alcune realtà immobiliari, determinerebbe l'impossibilità di creare ulteriori posti auto senza apportare rilevanti modifiche alla struttura degli edifici.

La rigidità della formulazione proposta potrebbe risultare in contrasto con gli sviluppi futuri della mobilità elettrica e con le nuove sfide tecnologiche: l'elettromobilità è un settore in rapida e continua evoluzione, per cui le attuali tecnologie dell'interfaccia di ricarica, che includono connettori per cavi, potranno in previsione integrarsi con le future tecnologie di interfaccia, come la ricarica senza fili o la sostituzione di batterie.

Si invita quindi a formulare la normativa proposta in linea con lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e per l'effettiva agevolazione della stessa, senza imporre ai soggetti proprietari soluzioni che rischiano di risultare obsolete prima ancora di essere ammortizzate. Appare più opportuno, su tale linea, procedere, da parte dell'autorità pianificatrice, a un'analisi della fornitura pubblica dei punti di ricarica, provvedendo, poi, ove

necessari in relazione alle realtà territoriali, a predisporre ulteriori punti di ricarica, con le più opportune politiche sull'installazione di tali punti (nuove costruzioni, ristrutturazioni generali e rifacimenti di aree di parcheggio).

Analogamente, osservazioni critiche devono formularsi con riferimenti all'articolo 8, par. 3, laddove la previsione impositiva di un rinnovo dei posti auto ogniqualvolta un edificio venga sottoposto ad una ristrutturazione importante appare suscettibile di determinare spese accessorie di ingente entità per decine di milioni di cittadini europei, in relazione allo *stock* immobiliare della proprietà edilizia nell'Unione europea. Appare quindi opportuno limitare l'onere per i proprietari residenziali al precablaggio delle aree di parcheggio nei nuovi edifici al fine di evitare effetti non sostenibili in termini di costi per i cittadini, emergendo come la relativa valutazione d'impatto appaia sottovalutare il profilo dei costi in materia.

Inoltre, appare opportuno considerare i profili di decorrenza temporale dell'obbligo previsto, seppur dal 2025, in considerazione della non ancora piena diffusione delle auto elettriche, valutando una formulazione della previsione, anziché in termini di obbligo, quale indicazione per ogni Paese, che sia condizionata anche alla concreta diffusione su base territoriale del parco auto elettriche, al fine di garantire la congruità delle politiche rispetto alle condizioni locali.

Si evidenzia che compatibilmente con le possibilità tecnicamente disponibili, occorre incentivare forme di ricarica dei veicoli elettrici attraverso energia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe. In tale ambito, può essere opportuno considerare ai fini della detrazione dal totale di energia consumata – da considerare ai fini della misura del rendimento energetico dell'edificio – l'energia immessa nelle batterie dei veicoli proveniente da fonte rinnovabile, non solo nell'edificio, ma anche in luoghi limitrofi all'edificio stesso, così per effetto valorizzando in modo più pieno fonti di incentivazione all'uso dei veicoli non inquinanti e ad efficienza energetica;

si rilevano talune criticità rispetto a quanto delineato dalla proposta, in ordine ad una valutazione del risparmio energetico conseguito basata sul solo confronto tra gli attestati di prestazione energetica antecedenti e successivi agli interventi di ristrutturazione, poiché in tale ambito possono darsi metodi di calcolo e valutazione alternativi. Risulta poi opportuno, in merito alla valutazione della prestazione globale dell'edificio quando un sistema tecnico per l'edilizia venga installato, sostituito o migliorato, definire l'obbligo del rifacimento del certificato APE, per i soli casi in cui l'installazione, la sostituzione o il miglioramento dell'impianto sia passibile di mutare sostanzialmente la prestazione energetica dell'edificio, ciò, in considerazione dell'onere connesso a tale certificazione.

Si segnala che appare opportuno estendere la quota del 3 per cento quale superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati da ristrutturare ogni anno a tutti gli immobili della Pubblica Amministra-

zione, così da ampliare considerevolmente gli impatti in termini di efficientamento energetico.

Al fine di garantire il miglioramento dei risultati di efficienza energetica degli edifici, occorre promuovere strumenti quali i contratti di Rendimento energetico – EPC (Energy performance contract), nonché incentivare l'utilizzo di risorse per misure su interi edifici, anziché sulle sole singole unità abitative, garantendo un quadro regolatorio nel quale il mancato accesso al credito di taluni condomini non pregiudichi la realizzazione della ristrutturazione efficiente nel condominio. Inoltre, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 10 della Direttiva vigente, occorre valutare con attenzione il tema del collegamento delle risorse finanziarie ai risparmi energetici calcolati attraverso l'attestato di prestazione energetica (APE). La direttiva 2010/31/UE, nell'imporre agli Stati membri di fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli immobili, rilasciare attestati di prestazione energetica degli edifici e garantire che, entro la fine del 2020, tutte le costruzioni nuove siano «a energia quasi zero», ha a suo tempo introdotto un sistema di parametri di riferimento, il cui obiettivo consiste non solo nel creare incentivi a rendere più ambiziosi i requisiti di prestazioni energetiche fissati dai codici dell'edilizia nazionali o regionali, ma anche a garantire che tali requisiti siano riesaminati regolarmente. In particolare, attraverso l'introduzione del concetto di livelli ottimali in funzione dei costi, si sono registrati risparmi energetici, e la certificazione energetica degli edifici ha stimolato in tal senso i consumatori ad acquistare o affittare immobili energeticamente più efficienti. Tuttavia, deve tenersi presente come in molti Stati membri i regimi nazionali di certificazione e i sistemi di controllo siano ancora non del tutto idonei al monitoraggio effettivo dei risultati, risultando a tale riguardo prioritaria una profonda revisione dei controlli sugli APE volta a migliorarne qualità e affidabilità.

Ciò appare di particolare rilevanza anche ai fini della effettiva comparabilità delle certificazioni e dei dati in esse contenuti, nell'ambito della banca dati prevista degli attestati di prestazione energetica.

Come evidenziato nel quadro complessivo del Pacchetto, appare centrale, anche in materia di realizzazione di obiettivi ambiziosi per l'innalzamento dei livelli di prestazione energetica degli edifici, curare gli aspetti informativi in tale ambito, con campagne di comunicazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento, promuovendo strumenti più efficaci che incentivino il ricorso a misure di ristrutturazione edilizia efficienti sul piano energetico, con un ruolo attivo dei consumatori per l'efficace adesione al progetto di miglioramento del parco immobiliare europeo. Il coinvolgimento dei cittadini appare in tal senso da valorizzare pienamente, in linea con lo spirito partecipativo del complesso del pacchetto, affinché l'obiettivo unionale di innalzare oltre la soglia del 2 per cento la percentuale di ristrutturazione degli immobili europei si coniughi anche con aspetti qualitativi degli interventi di ristrutturazione edilizia, che garantiscano una crescita consistente della qualità delle prestazioni energetiche degli edifici.

In ordine alle modifiche previste dall'articolo 20, relativo all'informazione, si condivide poi la previsione di snellire le tipologie di dati che gli Stati membri devono fornire ai proprietari o locatari di edifici.

Inoltre, si segnala l'opportunità di incentivare strumenti per il ricorso all'uso efficiente del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, quali strumenti a ridotto impatto ambientale e ad alto risparmio di energia primaria, già considerati ai fini degli obiettivi Europa 2020. In ordine agli impianti di cogenerazione o teleriscaldamento, occorre considerare le realtà territoriali di riferimento: la realizzazione di grandi impianti che producono calore ed energia elettrica per distribuire energia all'area circostante risulta una caratteristica segnatamente delle aree urbane; in un'ottica di efficientamento delle risorse, può risultare tuttavia utile sviluppare ulteriormente nel contesto europeo linee di crescita del ricorso al teleriscaldamento, che individuino le dimensioni efficienti e ottimali per tali impianti, al fine di poter alimentare con tali fonti territori più vasti. Inoltre, posto che la produzione avviene attraverso diverse tipologie di combustibili, occorre sviluppare – oltre ad un uso delle risorse già disponibili sul territorio, come si registra già nelle migliori prassi avviate –, anche una prioritaria attenzione alle fonti a minore impatto sull'ambiente, al fine di ridurre gli sprechi energetici e garantire un elevato livello di tutela ambientale.

Sul piano dell'efficienza in materia edilizia, si deve poi tenere conto che il teleriscaldamento, oltre ai benefici relativi al minor impatto ambientale e al risparmio energetico generale, offre numerosi vantaggi anche per l'utente finale, in quanto strumento di utilizzo semplice e sicuro che non determina più la necessità di installare presso l'abitazione o il condominio una centrale termica con le connesse infrastrutture di funzionamento – eliminando anche i rischi di esplosione e da fumi, con considerevoli vantaggi anche sul piano dei controlli sulla manutenzione. Gli effetti in termini di economicità per l'utente finale ne evidenziano gli impatti positivi che inducono a ritenere opportuno sostenere a livello unionale lo sviluppo di tale strumento, quale tecnologia che può contribuire – con reti adeguate o adattamenti delle reti per il trasporto del calore anche al trasporto del freddo – a ridurre notevolmente il consumo energetico di energia elettrica. A tal fine, si invita a considerare tale profilo nell'ambito del quadro delle politiche per la prestazione più efficiente degli edifici, in coordinamento con le previsioni in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento anche con riferimento alla proposta sull'energia da fonti rinnovabili, di cui all'atto COM (2016) 767, che, in particolare all'articolo 24 della stessa, dettano un quadro per l'armonizzazione di tale strumento per l'efficientamento energetico, prevedendo specifiche autorità nel settore, e indicando norme sui diritti dei clienti finali, quali la disconnessione o il cambio di fornitore, esercitabili da singoli così come da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti.

Al riguardo, si sottolinea come l'esigenza di implementare misure per garantire forme di accesso universale a sistemi efficienti sul piano

energetico risulti in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ove l'obiettivo 7 prevede di garantire a tutti, entro il 2030, l'accesso universale a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Tale obiettivo viene infatti articolato nell'Agenda 2030, tra l'altro, in diversi *target*: aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel *mix* energetico globale; raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica; rafforzare la cooperazione per facilitare l'accesso alla tecnologia e alla ricerca di energia pulita, comprese le energie rinnovabili, all'efficienza energetica e alla tecnologia avanzata e alle infrastrutture tecnologiche più pulite, promuovendo gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie per l'energia pulita.

Infine, preso atto che l'articolo 19, come modificato dalla proposta in esame, prevede un riesame delle norme entro il 1° gennaio 2028, si segnalano profili di criticità in relazione alle modifiche apportate all'articolo 23 dall'articolo 1 della proposta in esame e riguardanti l'esercizio di delega alla Commissione europea, cui viene conferito un potere di delega a tempo indeterminato; si evidenzia l'opportunità che tale delega conferita risulti temporalmente determinata, in linea con la previsione dell'articolo 290 del TFUE e tenuto conto dei contenuti dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 13 aprile 2016, in relazione al profilo delle deleghe di potere legislativo conferite ai sensi dell'articolo 290 del Trattato.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

347^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Mariarosaria Rossi, entrata a far parte della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) dà conto di un'ultima proposta di documento conclusivo che recepisce le indicazioni emerse. Sono state raccolte, in particolare, le preoccupazioni sulla diffusione di prestazioni lavorative deboli dal punto di vista socio-economico. Significativa attenzione è stata dedicata anche alle attività di formazione, i cui esiti dovranno essere attentamente monitorati per valutarne l'efficacia. Si richiama inoltre la necessità di riflettere sui criteri della rappresentatività sindacale alla luce dell'interpretazione che la Corte costituzionale ha dato dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 con la sentenza n. 231 del 2013.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) esprime apprezzamento per l'attenzione rivolta dal Presidente alle sollecitazioni emerse nel dibattito. Con-

ferma la non partecipazione al voto e dà conto delle proprie perplessità su singole parti del documento, come quelle dedicate alla formazione.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), sottolineando l'importanza del documento proposto e il metodo di lavoro seguito nel corso dell'indagine, si sofferma su singoli punti di dissenso, come il ruolo dei fondi interprofessionali e del sistema pubblico di previdenza. Al fine di dare un contributo costruttivo, dichiara però che il proprio Gruppo non parteciperà al voto, evitando di marcare la posizione di dissenso con un voto di astensione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) plaude alla circostanza che in questa occasione si sia svolto un dibattito approfondito, che consentirà la valorizzazione di tutte le opinioni espresse. Riconosce l'accoglimento di alcune proposte del proprio Gruppo; evidenzia, però, perplessità sui temi dell'alternanza scuola-lavoro e delle forme di partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende, dichiarando infine che non parteciperà al voto sul documento finale.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) esprime soddisfazione per il lavoro svolto, ritenendo che il mondo della politica, pur con i dovuti distinguo, riesca così a dare un fattivo contributo in un contesto storico caratterizzato da profonde e rapide trasformazioni. Pertanto il proprio Gruppo voterà a favore del documento conclusivo.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*), auspicando che il metodo seguito in questa indagine conoscitiva sia riproposto in altre sedi, evidenzia le priorità rappresentate dalla formazione continua, dai nuovi rischi professionali e dalla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Conclude annunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), premesso il proprio voto favorevole, sottolinea che il tema coinvolge tutti i settori della quarta rivoluzione industriale. Richiama inoltre la centralità della formazione permanente e le sperimentazioni seguite in alcune iniziative pilota, che la Commissione ha potuto apprezzare anche nel corso di alcune visite ad aziende e che nel documento sono prese in attenta considerazione.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) ritiene che la proposta del Presidente fornisca una visione adeguata dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro e auspica che il documento finale possa costituire un punto di riferimento per le forze politiche. Annuncia pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice PARENTE (*PD*) ricorda l'ampio dibattito che si è svolto sul tema del lavoro 4.0. Dopo aver dichiarato il voto favorevole del pro-

prio Gruppo, riconosce che anche le forze di opposizione hanno ricercato spunti di interlocuzione, accantonando momentaneamente proposte eccessivamente divisive.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i componenti della Commissione per l'intento costruttivo manifestato nel corso dei lavori, ritiene opportuno dedicare idealmente il documento conclusivo ai giuslavoristi caduti per mano terroristica. Informa che domani, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea del Senato, il documento verrà presentato alla stampa; invita pertanto tutti i componenti della Commissione a intervenire a questo appuntamento, rappresentando anche in tal sede le proprie posizioni. Preannuncia l'intento di investire del tema l'Assemblea, nelle forme previste dal Regolamento del Senato, e il progetto di promuovere al più presto un seminario di studi sul tema. Informa che le posizioni dissenzianti espresse dai senatori Gatti, Barozzino e dal Gruppo del Movimento 5 Stelle verranno allegate al documento conclusivo.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di documento conclusivo è quindi approvata all'unanimità dei votanti.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) *Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2914, che interviene per sostenere il settore ittico, incentivando la gestione delle risorse ittiche e sostenendo le attività della pesca professionale e turistica. Si sofferma in particolare sull'articolo 3 recante delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I criteri e principi direttivi ivi previsti devono assicurare un sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima e la tutela dei livelli occupazionali. Con l'articolo 4 si istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato. La relatrice passa infine ad illustrare l'articolo 6, con il quale si disciplinano i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) chiamati a svolgere compiti di assistenza tecnico-amministrativa agli operatori della pesca.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) richiama le specificità del settore

della pesca professionale, caratterizzato da una pluralità di normative che rendono difficile individuare le forme di tutela dei lavoratori. In particolare, lamenta che la pesca professionale non rientri tra quei lavori faticosi che consentono un accesso anticipato al trattamento pensionistico.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*), dopo aver ricordato i numerosi e gravi rischi professionali del settore, fa presente che la materia della salute e sicurezza dei lavoratori della pesca è disciplinata dai decreti legislativi n. 271 del 1999 e n. 81 del 2008, nonché dal codice della navigazione, e auspica che questo settore professionale sia ricompreso tra i lavori usuranti, in quanto determina una riduzione dell'aspettativa e della qualità della vita dei lavoratori. Dà conto delle difficoltà che incontrano soprattutto le cooperative di piccole dimensioni nel sostenere i costi della propria attività professionale.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) puntualizza la differenza tra lavori usuranti e lavori particolarmente faticosi e pesanti, disciplinati dal decreto legislativo n. 67 del 2011, e cita l'articolo 343 del codice della navigazione, relativo ai casi di risoluzione di diritto del contratto di arruolamento dei marittimi, che a suo dire non assicura adeguate garanzie ai lavoratori della pesca in caso di infortunio o malattie professionali.

Il PRESIDENTE chiede ai Gruppi di far pervenire le proprie osservazioni alla relatrice, in modo da consentire l'espressione di un parere adeguatamente motivato nella seduta di domani, approfondendo in particolare le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori e le garanzie del reddito in caso di sospensione dell'attività lavorativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2858) SACCONI. – *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

(2918) Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. – *Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente SACCONI annuncia che alla scadenza del termine sono stati presentati 57 emendamenti e 9 ordini del giorno riferiti al disegno di

legge n. 2858, scelto dalla Commissione come testo base, pubblicati in allegato al resoconto.

La relatrice PARENTE (*PD*), sottolineata la delicatezza del tema, sollecita la presenza del rappresentante del Governo nella fase di discussione generale e di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2858**

G/2858/1/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame, prevede di assumere per la misura dell'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le patologie del rapporto, il riferimento ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

le disposizioni normative richiamate nel disegno di legge in esame non coprono tutte le tipologie di prestazioni svolte dalle professioni ordinarie;

ai fini di garantire una maggiore tutela ai professionisti, impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di uniformare la disciplina dell'equo compenso a tutte le tipologie di prestazioni svolte dalle professioni ordinarie.

G/2858/2/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premessò che:

è necessario, alla luce dell'ampio spettro di tipologie di professioni presenti, tutelare il maggior numero di categorie professionali che oggi operano nel mercato italiano;

serve un chiaro riferimento normativo anche per le professioni che non beneficiano di un ordine o di un collegio professionale,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di introdurre, all'interno di un quadro normativo, tutele in materia di equità del compenso anche per le professioni non organizzate e riconosciute dalla legge n. 4 del 2013.

G/2858/3/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premessò che:

i rapporti tra professionisti e Pubblica amministrazione vedono quest'ultima come uno tra i clienti tanto importante, quanto insolvente;

il problema investe sia i professionisti ordinisti che quelli associativi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'applicabilità di un equo compenso limitatamente ai rapporti tra professionisti e Pubblica amministrazione.

G/2858/4/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

i rapporti tra professionisti e Pubblica amministrazione vedono quest'ultima come uno tra i clienti tanto importante, quanto insolvente;

il problema investe sia i professionisti ordinisti che quelli associativi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione, all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge n.81 del 2017, di un comitato permanente quale sede di confronto e lavoro per la determinazione dei parametri minimi fissi per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e i professionisti ai sensi della legge n.4 del 2013, nei rapporti con la Pubblica amministrazione, cui partecipano gli enti, i ministeri interessati, le istituzioni coinvolte e le forme aggregative rappresentanti le diverse professioni.

G/2858/5/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

la disciplina generale delle cosiddette clausole vessatorie è prevista nel codice civile all'articolo 1341 (Condizioni generali di contratto) – il quale al secondo comma dispone che «in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria» - e all'articolo 1342 (Contratto concluso mediante moduli o formulari), il quale prevede che

per i contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (...) si osserva la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, ovvero le clausole vessatorie sono inefficaci se non sono approvate per iscritto;

tale disciplina è stata poi sostituita dal Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), il quale disciplina agli articoli 33-38 e 139-141 le clausole vessatorie nei rapporti tra professionisti e consumatori, sanzionandole non più con la mera inefficacia ma con la nullità,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di armonizzare la disciplina delle cosiddette clausole vessatorie in un diverso quadro normativo con quanto previsto nel codice civile e di prevedere che la nullità di tali clausole o patti venga rilevata, anche d'ufficio, dal giudice.

G/2858/6/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente;

la risoluzione delle controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali, mediante conciliazione, porterebbe ad una riduzione del carico giudiziario, nonché ad una limitazione delle spese che le parti devono affrontare e ad una riduzione dei tempi di risoluzione delle stesse;

l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010, prevede la possibilità per i consigli degli ordini professionali, di istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, fermo il diritto delle parti, se lo ritengono opportuno, di rivolgersi comunque all'autorità giudiziaria, di istituire organismi speciali da parte dei Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per la concilia-

zione di controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali.

G/2858/7/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dell'equo compenso tra il cliente e il professionista deve essere costante, al fine di assicurare un aggiornamento dei «costi di produzione» a carico del professionista;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di considerare un adeguamento periodico dei parametri indicati per la determinazione dell'equo compenso in modo tale da adattarli alle esigenze emergenti delle realtà professionali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle libere professioni interessate.

G/2858/8/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

è necessario, alla luce del quadro normativo attuale, precisare i concetti di «quantità e qualità del lavoro svolto» per le professioni regolamentate, al fine di tutelare l'attività del professionista e del suo cliente;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di introdurre indici di valutazione del compenso, proporzionati ai costi sostenuti, la manodopera impiegata, la

difficoltà e il pregio dell'opera prestata, con il fine ultimo di valutare con equità la prestazione professionale oggetto del contratto.

G/2858/9/11

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate»,

premesso che:

l'equilibrio di un contratto va analizzato in senso economico, considerando il «valore della prestazione», nonché in senso strettamente normativo, valutando l'equilibrio in base all'insieme delle prestazioni normative assunte dalle parti;

l'equità è un principio deontologico fondamentale per un'attività professionale;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di disciplinare l'ipotesi di squilibrio contrattuale tra committente e professionista, stabilendo la nullità della clausola che attribuisce al primo la facoltà di recedere dal contratto senza la previa remunerazione del compenso relativo alle attività già svolte dal secondo o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione.

Art. 1.**1.1**

ICHINO, LEPRI, FAVERO, SPILABOTTE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Compenso minimo*) – 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, tenendo conto degli accordi collettivi che siano stati stipulati, a qualsiasi livello, nei settori interessati, determina con decreto il compenso minimo orario applicabile a qualsiasi attività di lavoro autonomo, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, n. 3. Il detto compenso minimo deve essere determinato in misura tale da correggere le eventuali distorsioni che alterino

il funzionamento del mercato del lavoro, senza tuttavia che ne derivi un effetto depressivo sulla domanda di manodopera. Quando la prestazione cui il compenso si riferisce non è definita o misurata in ragione del tempo, per la determinazione del compenso minimo si tiene conto dell'impegno temporale che normalmente la prestazione stessa richiede.

2. Il minimo retributivo di cui al comma 1 si applica anche per la retribuzione delle prestazioni lavorative rese dai soci di cooperative».

1.2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. – (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione) – 1. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e

del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento. Ciascuna delibera si intende validamente adottata dal comitato permanente qualora abbiano preso parte alla votazione della stessa almeno i due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al primo periodo ciascuna delibera può essere validamente adottata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza assoluta dei componenti del comitato permanente.

6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

7. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

8. la nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione) – 1. Nel rapporti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge del 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni.

5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza assoluta.

6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

7. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.»;

b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai

parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

2-bis. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni.

2-quater. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento. Ciascuna delibera si intende validamente adottata dal comitato permanente qualora abbiano preso parte alla votazione della stessa almeno i due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al primo periodo ciascuna delibera può essere validamente adottata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza assoluta dei componenti del comitato permanente.

2-quinquies. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.»;

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».*

1.5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

2-bis. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni.

2-quater. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza assoluta.

2-quinquies. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.»;

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.6

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

2-bis. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle

forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

2-quater. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 2-bis non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato».

b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

1.7

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con lo pubblica amministrazione) - 1. Nei rapporti di cui al comma

1 dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento. Ciascuna delibera si intende validamente adottata dal comitato permanente qualora abbiano preso parte alla votazione della stessa almeno i due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al primo periodo ciascuna delibera può essere validamente adottata qualora abbia preso parte alla vo-

tazione della stessa almeno la maggioranza assoluta dei componenti del comitato permanente.

6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

7. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».*

1.8

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti; «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione»

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione) 1. Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni

e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni.

5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza assoluta.

6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

7. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».*

1.9

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio pro-

fessionale ovvero svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione».

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione) 1. Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme

aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

5. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

6. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

b) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».*

1.10

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Per "professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione" si intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pertinenti qualifiche professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei principi di responsabilità, autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per "prestazione professionale" si intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo III, Capo II, del codice civile e dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della libertà professionale e della libertà di impresa. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'ordinamento giuridico

nazionale ed europeo, degli ordinamenti di settore e del codice deontologico che regola l'esercizio delle professioni stesse».

1.11

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Per "professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione" si intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pertinenti qualifiche professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei principi di responsabilità, autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per "prestazione professionale" si intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo III, Capo II, del codice civile e dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della libertà professionale e della libertà di impresa. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».

1.12

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Per "professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione" si intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via prevalente,

mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pertinenti qualifiche professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei principi di responsabilità, autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per "prestazione professionale" si intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo III, Capo II, del codice civile e dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della libertà professionale e della libertà di impresa».

1.13

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» sostituirla con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate nel rispetto dei pertinenti principi deontologici, al fine di tutelare l'affidamento del committente nonché di garantire la qualità della prestazione e la migliore tutela degli interessi generali. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono, comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo, degli ordinamenti di settore e del codice deontologico che regolamenta l'esercizio delle professioni stesse».

1.14

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializza-

zione sono esercitate nel rispetto dei pertinenti principi deontologici, al fine di tutelare l'affidamento del committente nonché di garantire la qualità della prestazione e la migliore tutela degli interessi generali. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».

1.15

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».

1.16

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» sostituirlle con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, come individuati dalla legge 14 gennaio 2013, n.4 contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate».

1.17

FUCKSIA

Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializ-

zazione, come individuati dalla legge 14 gennaio 2013, n.4, contenente disposizioni in materia di professioni non organizzate».

1.18

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini

Al comma 1, dopo le parole: «ordine o collegio professionale», aggiungere le seguenti: «e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

Conseguentemente:

a) All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

– al comma 2, dopo le parole: «Si presume, fino a prova contraria,» aggiungere le seguenti: «per quanto concerne i professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale»;

– dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo, per la liquidazione dei compensi dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2-bis viene istituito all'interno del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del comitato per la definizione dei parametri delle prestazioni dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.»;

– al comma 3, dopo le parole: «o al collegio», aggiungere le seguenti: «o del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»;

b) All'articolo 3, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

c) Al Titolo, dopo le parole: «delle professioni regolamentate» aggiungere le seguenti: «e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.19

FAVERO

Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale» inserire le seguenti: «e dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «professionista iscritto all'ordine o al collegio» inserire le seguenti: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»;*

b) *all'articolo 3, dopo le parole: «professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale» inserire le seguenti: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».*

1.20

SPILABOTTE

Al comma 1, dopo le parole: «dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale» inserire le seguenti: «e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nei rapporti con la pubblica amministrazione».

Conseguentemente, al Titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, nei rapporti con la pubblica amministrazione».

1.21

GATTI

Al comma 1, dopo le parole: «ordine o collegio professionale», aggiungere le seguenti: «e di coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «delle professioni regolamentate», aggiungere le seguenti: «e delle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.22

SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «ordine o collegio professionale e», aggiungere le seguenti: «delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché».

Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «delle professioni regolamentate», aggiungere le seguenti: «e delle professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione».

1.23

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale», aggiungere le seguenti: «nonché dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono definiti dal tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81»;

b) *all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «professionista iscritto all'ordine o al collegio», inserire le seguenti: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4»;*

c) *all'articolo 3, dopo le parole: «professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale», inserire le seguenti: «e del professionista di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4».*

1.24

FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale», aggiungere le seguenti: «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

Conseguentemente, ove ricorrano nei successivi articoli le parole: «professionista/professionisti iscritti agli ordini o collegi/collegio professionale», aggiungere le seguenti: «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.25

BARANI

Al comma 1, dopo le parole: «professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale», aggiungere le seguenti: «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4»,

Conseguentemente, ove ricorrano nei successivi articoli le parole: «professionista/professionisti iscritti agli ordini o collegi/collegio professionale», aggiungere le seguenti: «nonché ai professionisti certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

1.26

SPILABOTTE

Al comma 1, sostituire le parole: «il committente», con le seguenti: «la pubblica amministrazione».

1.27

SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «il committente», con le seguenti: «la Pubblica Amministrazione».

1.28

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «quando esso è una pubblica amministrazione»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione».

1.29

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando esso è una pubblica amministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 2:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo»;

b) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione».

1.30

GATTI

Al comma 1, dopo le parole: «con il committente», aggiungere le seguenti: «, ivi compresa la Pubblica Amministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «della prestazione», aggiungere le seguenti: «, ivi compresa la Pubblica Amministrazione.».

1.31

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «prestazioni professionali», aggiungere le seguenti: «, tenuto conto della difficoltà e del pregio della stessa, del costo sostenuto dal lavoratore autonomo e della manodopera eventualmente impiegata».

1.32

FUCKSIA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In particolare l'equo compenso deve, in ogni caso, assicurare la remunerazione economica dell'opera svolta, comprensiva del valore economico e di risultato dell'opera, dei costi di produzione e del valore aggiunto eventualmente arrecato al processo di produzione dell'impresa nonché dell'utile da conseguire per il professionista».

1.33

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge, si considerano committenti anche le pubbliche amministrazioni».

Art. 2.**2.1**

SPILABOTTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo) – 1. In conformità all'articolo 101 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea, sono nulle, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi così come stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense.

2. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, la predisposizione di un elenco di fiduciari, o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori può essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove il professionista ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideeterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata. Il tribunale procede alla sua rideterminazione secondo i parametri ministeriali in vigore relativamente alle attività svolte dal professionista e tenuto conto dell'opera effettivamente prestata, richiedendo se necessario al professionista, se non già in atti, di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere di congruità sul compenso o sugli onorari, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, sull'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. È fatto divieto al giudice di avvalersi in tale procedimento della consulenza tecnica.

3. Sono altresì nulle le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongono l'anticipazione di spese o che comunque attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

2.2

SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) – 1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista e la Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e i professionisti ai sensi della legge n. 4 del 2013, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 3.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene istituito all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

4. All'interno del tavolo di cui al comma 3, possono essere costituite delle Commissioni per:

a) la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentanti degli ordini e le istituzioni;

b) la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni;

c) la definizione dei parametri delle prestazioni libere anorché tipiche delle professioni regolamentate composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le istituzioni.

5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

2.3

SPILABOTTE

Sostituire l'articolo 2 con il seguente

«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la pubblica amministrazione) – 1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista in

favore della pubblica amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al comma 3.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, nell'ambito del tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è istituito, un comitato permanente cui partecipano gli enti e i ministeri interessati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi della legge n. 4 del 2013.

4. Il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha il compito di:

a) definire i parametri delle prestazioni riguardanti le attività svolte dai rappresentanti degli ordini;

b) definire i parametri delle prestazioni libere riguardanti le attività svolte dai rappresentanti delle associazioni;

c) definire i parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti regolamentati svolte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati e associativi.

5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

2.4

ICHINO, LEPRI, FAVERO, SPILABOTTE

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nel contratto stipulato dal professionista con il proprio committente è nulla la clausola che determini il compenso in modo tale che esso risulti inferiore rispetto allo *standard* fissato dell'articolo 54-*bis* della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, aumentato del 50 per cento. Quando la prestazione sia svolta senza utilizzazione di una struttura o di attrezzature proprie del professionista, non si applica la maggiorazione del 50 per cento dello *standard* minimo. Quando la prestazione non sia misurata contrattualmente in ragione della sua estensione temporale, nella determinazione del compenso deve tenersi conto del tempo di lavoro normalmente necessario per l'esecuzione della prestazione stessa.»;

- b) *sopprimere il comma 2;*
c) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di determinazione dei compensi)».*
-

2.5

GATTI

Al comma 1, dopo le parole: «della prestazione» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa la Pubblica Amministrazione.».

2.6

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «non equo» aggiungere le seguenti: «o attribuendo allo stesso la facoltà di recedere dal contratto senza la corresponsione al professionista del compenso relativo alle attività già svolte o avviate in forza del contratto oggetto di rescissione».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «della clausola o del patto di cui al comma 1» con le seguenti: «delle clausole o dei patti di cui al comma 1».

2.7

GATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono altresì nulle in quanto vessatorie, anche qualora siano state oggetto di specifica trattativa, le clausole che consistono:

a) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive del professionista o del lavoratore autonomo a titolo gratuito;

b) nella previsione di clausole che impongono al professionista o al lavoratore autonomo la rinuncia al rimborso delle spese».

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».

2.8

SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, adottati dal decreto del Ministero della salute n. 165 del 19 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

2.9

FAVERO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti non organizzati in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, sono definiti dal tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

2.10

GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della 14 gennaio 2013, n. 4. si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili».

2.11

GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati stabiliti parametri per la liquidazione dei compensi e per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della 14 gennaio 2013.

n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista».

2.12

GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati ancora stabiliti parametri per la liquidazione dei compensi, il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti ministeriali previsti all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entro un anno dalla promulgazione della presente legge».

2.13

GATTI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio».

2.14

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della prima applicazione della presente legge, i parametri di cui al comma 2 del presente articolo devono essere aggiornati, avendo riguardo, tra l'altro, ai costi di produzione a carico dei professionisti. A tal fine, il Ministero competente convoca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni maggiormente rappresentative delle libere professioni interessate, per acquisire i loro pareri. I parametri devono comunque essere inderogabilmente aggiornati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, il Ministero aggiorna i parametri di cui al comma 2 almeno ogni due anni».

2.15

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dell'equo compenso tra le parti, non si applicano quelle disposizioni presenti nei decreti ministeriali di cui al comma 2 che prevedano la possibilità di una riduzione del compenso inferiore ai minimi».

2.16

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le clausole o patto di cui al comma 1 devono ritenersi vessatorie e nulle anche se apposte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. La nullità di tali clausole o patto viene rilevata, anche d'ufficio, dal giudice».

Art. 3.**3.1**

GATTI

*Sopprimere l'articolo.***3.2**

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini

Al comma 1, dopo le parole: «del compimento della prestazione», aggiungere le seguenti: «o della conclusione della prestazione o dell'incarico».

3.3

SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».

3.0.1

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4)

1. Ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, spetta l'equo compenso. È considerato equo il compenso non inferiore agli usi di cui all'articolo 2225 del codice civile.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 3, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.2

MANDELLI, SERAFINI, AURICCHIO, Mariarosaria ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di organismi speciali per la risoluzione delle controversie)

1. Costituisce misura volta alla deflazione del contenzioso giudiziario l'istituzione di organismi speciali da parte dei Consigli dell'Ordine ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per la conciliazione di controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali. La gestione del contenzioso giudiziale relativa alle controversie insorte tra professionista e committente relativamente ai compensi professionali ed ai criteri da porre a fondamento per la liquidazione di onorari e spese relativi alle prestazioni professionali viene attribuita al Tribunale Civile, Sezione Lavoro, individuando a tal fine una sezione specializzata».

3.0.3

GATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Divieto di esercizio di incarichi a titolo gratuito)

1. In ogni caso è fatto divieto alla Pubblica Amministrazione di emanare bandi che prevedano richieste di prestazioni, incarichi, anche di consulenza, a titolo gratuito».

3.0.4

GATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Monitoraggio del tavolo tecnico di confronto permanente)

1. Il coordinamento e il monitoraggio sull'applicazione della presente legge sono affidati al tavolo tecnico di confronto permanente di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81».

3.0.5

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della legge 31 dicembre 2012, n. 233)

1. All'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La delibera che definisce l'e-quo compenso si intende validamente approvata dalla Commissione qualora abbiano preso parte alla votazione della delibera stessa almeno i due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione la delibera può essere validamente approvata qualora abbia preso parte alla votazione della stessa almeno la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione"».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria**498^a Seduta***Presidenza della Presidente*
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. – Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. – Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato

(177) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. – Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. – Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La PRESIDENTE comunica che, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali ha, nella giornata odierna, espresso parere non ostativo sugli emendamenti da 1.1 a 1.100.

Soggiunge che, qualora il completamento dell'acquisizione dei prescritti pareri dovesse rivelarsi incompatibile con la conclusione dell'esame in tempi ragionevoli, considerato che i termini regolamentari sono ampiamente decorsi, valuterà la possibilità di procedere alle votazioni anche in difetto dei pareri in questione.

Il senatore GAETTI (M5S) formula l'auspicio che la Presidenza della Commissione adotti le decisioni necessarie per assicurare una sollecita prosecuzione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che il completamento delle dichiarazioni di voto e la messa in votazione della proposta di parere sono stati rinviati alla seduta odierna, in aderenza a una richiesta avanzata dal senatore Floris, per consentire lo svolgimento di approfondimenti.

Quindi, poiché nessuno chiede di intervenire, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato dalla relatrice (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(438) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(2821) Venera PADUA ed altri. – Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare

(2824) Mara VALDINOSI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(2868) *Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La PRESIDENTE, prendendo la parola in discussione generale, manifesta alcune perplessità circa l'opportunità, rilevata dalla senatrice Padua nel corso del dibattito, di integrare il testo base con una disposizione volta a istituire un registro nazionale dei disturbi del comportamento alimentare: paventa che una norma di tale tenore possa essere percepita, al di là delle intenzioni di chi la propone, come volta a prefigurare una sorta di schedatura degli ammalati. Auspica, in proposito, un supplemento di riflessione, specie se si vorrà prendere in considerazione, come da taluni prospettato informalmente, un trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*), intervenendo per integrare le considerazioni già svolte, segnala l'opportunità di evitare complicazioni procedurali o duplicazioni di funzioni: richiama l'attenzione sul fatto che esiste già, nell'ordinamento, un osservatorio in materia di alimentazione e che pertanto potrebbe essere inopportuno istituire un nuovo registro in materia.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che ogni eventuale determinazione circa la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dovrebbe essere preceduta da una valutazione complessiva, di ordine politico, in merito agli argomenti da trattare in via prioritaria nella fase conclusiva della legislatura. Paventa che, in assenza della necessaria ponderazione, l'imminenza della campagna elettorale possa produrre un condizionamento tale da incidere sul buon andamento dei lavori.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) precisa che il disegno di legge a sua firma, già adottato quale testo base, prevede una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della Salute, che ben potrebbe essere predisposta anche sulla base delle informazioni in possesso dell'osservatorio citato dal senatore Aiello.

La PRESIDENTE, in risposta all'intervento sull'ordine dei lavori del senatore D'Ambrosio Lettieri, fa rilevare che nessuna determinazione circa l'eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante è stata adottata e che una valutazione complessiva sui lavori della Commissione potrà essere svolta nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Propone, al fine di coniugare le esigenze di approfondimento del dibattito con quelle di rapidità dell'*iter*, di fissare sin da ora il termine per la

presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo lunedì 30 ottobre, lasciando ancora aperta la discussione generale.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, dopo aver fornito alcuni chiarimenti richiesti dalla senatrice Rizzotti e dal senatore Romano – rispettivamente, sul disegno di legge Lorenzin (A.C 3868) e sul disegno di legge di bilancio –, propone di integrare l'ordine del giorno della corrente settimana, a partire dalla seduta di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2582 (Composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica) e con il seguito dell'esame, in sede referente, dei disegni di legge n. 447 e connessi (Disciplina settore funerario).

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2308**

La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

considerato che il disegno di legge prevede nuovi strumenti, adeguati all'evoluzione tecnologica, che, seppur adottati su base volontaria, possono contribuire ad una maggiore tutela della sicurezza e della salute dei consumatori;

esprime parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, con riferimento all'udienza speciale dello scorso 21 settembre, accordata dal Santo Padre Francesco ai membri e ai collaboratori della Commissione Antimafia in occasione dell'anniversario dell'assassinio del giudice Rosario Livatino, propone di acquisire formalmente al patrimonio documentale della Commissione Antimafia il discorso pronunciato da Papa Francesco e, se non vi sono obiezioni, di pubblicarlo in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, unitamente all'intervento della Presidente.

(La Commissione concorda)

Audizione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini.

L'audizione odierna è dedicata a un'illustrazione dell'attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura sulle materie di interesse della Commissione.

Giovanni Legnini, *Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (*PD*), Giulia SARTI (*M5S*), Vincenza BRUNO BOSSIO (*PD*), Marco DI LELLO (*PD*), Riccardo NUTI (*M5S*), e del senatore Corradino MINEO (*Misto*), cui risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il vice Presidente Legnini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Laura RAVETTO, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato della Repubblica, in sostituzione del senatore Scibona, dimissionario, ha chiamato a far parte del Comitato il senatore Cappelletti, al quale dà il benvenuto.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni: audizione del Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione del Ministro dell'interno, senatore Marco Minniti.

Il ministro Marco MINNITI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per alcune richieste di precisazione Laura RAVETTO, *presidente*, alle quali risponde il ministro Marco MINNITI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (*LNA*), la senatrice Laura FASIOLO (*PD*), i deputati Massimo ARTINI (*MISTO-AL-P*) e Giorgio BRANDOLIN (*PD*).

Il ministro Marco MINNITI ringrazia per le puntuali domande e osservazioni formulate e rappresenta la disponibilità a fornire tempestivamente risposte scritte.

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che le risposte scritte saranno acquisite agli atti del Comitato. Nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il ministro Minniti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Enza Rosetta BLUNDO

La seduta inizia alle ore 13,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO)

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte che sono presenti il professor Mario Melazzini, *Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)*, il dottor Nicola Pinelli, *Direttore della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO)*, accompagnato dal dottor Massimiliano Raponi, *Direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù*, nonché *Rappresentante dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)*.

Mario Melazzini, *Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Nicola Pinelli, *Direttore della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO)*, svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Massimiliano Raponi, *Direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù*, nonché *Rappresentante dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)*, integra gli interventi svolti, offrendo ulteriori spunti di riflessione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Francesco PRINA (*PD*), le senatrici Mara VALDINOSI (*PD*), Donella MATTESINI (*PD*) e Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, a più riprese.

Mario Melazzini, *Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)*, Nicola Pinelli, *Direttore della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO)* e Massimiliano Raponi, *Direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù*, nonché *Rappresentante dell'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI)*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Enza Rosetta BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,10.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

325^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (*Art.1-MDP*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Martedì 10 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Atto n. 451

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame – per l'espressione del parere al Governo – dello schema di decreto legislativo n. 351, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, in attesa dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Come concordato in sede di Ufficio di presidenza, nella seduta di oggi il relatore, on. Taricco, illustrerà lo schema e si potrà svolgere un primo scambio di opinioni.

Il Sottosegretario Angelo Rughetti si scusa ma non può essere presente perché impegnato all'estero.

Invita il relatore ad illustrare lo schema.

Il deputato Mino TARICCO (*PD*), *relatore*, premette che lo schema in esame modifica in più punti il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in base ai problemi applicativi emersi nei primi mesi di attuazione della riforma che ha portato alla confluenza del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. L'intervento correttivo persegue il fine di rendere coerenti con quelle previgenti le disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia interessate a seguito all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, oltre che a sanare situazioni rimaste sospese per effetto della nuova disciplina. Come spiega la relazione per l'analisi d'impatto della regolamentazione, il processo di trasferimento delle funzioni e del personale del Corpo forestale ha infatti evidenziato l'esigenza di apportare alcune integrazioni e modifiche alle disposizioni vigenti sia per chiarire i margini delle rispettive funzioni trasferite che per disciplinare, con disposizioni di natura transitoria, alcuni profili concernenti l'effetto dell'assorbimento e del transito sulle nuove disposizioni ordinamentali. Le norme in esame affrontano talune questioni che erano state oggetto di osservazioni nel parere espresso dalla Commissione per la semplificazione sullo schema del decreto legislativo n. 177. In quel parere, tra l'altro, la Commissione aveva invitato il Governo «a garantire, per quanto possibile, il coordinamento con la normativa vigente e in particolare con il codice dell'ordinamento militare e la legge n. 121 del 1981».

Lo schema interviene ora su talune disposizioni del codice dell'ordinamento militare per rendere coerente il nuovo assetto ordinamentale e per meglio precisare l'applicabilità al personale transitato di alcuni istituti tipicamente militari; a questo fine:

a) prevede la modifica dell'attuale nome del «Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare» dell'Arma dei carabinieri in «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari», cui fanno capo il Comando carabinieri per la tutela ambientale e il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Rilevante è la novità sostanziale che fa venire meno la dipendenza funzionale dei reparti specializzati nella tutela agroalimentare e nella tutela ambientale – rispettivamente – dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dell'ambiente;

b) rende permanente la norma, già presente nell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 244 del 2016 (proroga termini) relativa all'esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate del personale del Corpo forestale transitato nell'Arma con meno di 6 anni dal congedo, nella considerazione che a tale personale non maturerebbe il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare;

c) estende l'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma, ad eccezione degli ufficiali e dei periti/revisionari/operatori e collaboratori, per i quali è già previsto il limite di età di 65 anni;

d) dispone che per l'anno 2016 i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri siano sostituiti da una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;

e) definisce alcuni aspetti procedurali relativi ai procedimenti disciplinari di stato per fatti commessi dal personale CFS prima del transito nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza. Nei confronti del personale transitato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, cosicché non vi è necessità di definire un apposito regime transitorio. Considerata però l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti CFS anteriormente al transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, lo schema individua gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma conosciuti successivamente dall'Amministrazione;

f) stabilisce che i procedimenti per l'attribuzione delle ricompense, non conclusi prima dell'assorbimento del Corpo nell'Arma dei carabinieri, siano definiti secondo le disposizioni in vigore per l'Arma, atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati alla valutazione e alla concessione delle stesse;

g) prevede che, per le prossime elezioni della Rappresentanza militare, siano seguite le stesse modalità che hanno portato all'elezione straordinaria dei Consigli di base e del Consiglio intermedio di rappresentanza da parte del personale transitato dal Corpo forestale e del Rappresentante del «ruolo forestale iniziale» nel Consiglio centrale di rappresentanza dell'Arma dei carabinieri.

Segnala quindi che il tema delle competenze in materia di incendi boschivi è stato all'onore delle cronache nei mesi estivi; lo schema interviene sul punto con esclusivo riguardo alla necessità di specificare che il passaggio delle competenze dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha inciso sulle competenze regionali e locali in materia e richiamando espressamente lo strumento convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge n. 353 del 2000, la collaborazione tra il Corpo nazionale e le Regioni interessate nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

Infine, si sofferma sull'articolo 6 dello schema, il quale modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016 inserendo un riferimento normativo preciso sull'inquadramento da dare al personale del Corpo forestale dello Stato transitato d'ufficio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La modifica è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del Ministero è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al d.P.C.M 21 novembre 2016, che riguarda il personale

del Corpo forestale dello Stato transitato volontariamente in una amministrazione civile dello Stato.

Come sempre, formulerà una proposta di parere alla luce del dibattito e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e, eventualmente, dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

Ignazio ANGIONI (*PD*) si riserva di intervenire nel dibattito una volta che saranno pervenuti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata una volta trasmessi i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

La seduta termina alle ore 13,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 10 ottobre 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

*Presidenza del Presidente
LAI*

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 14

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

